

APPROVAZIONE REGOLAMENTO

ALIENAZIONE E GESTIONE DEL

PATRIMONIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento si conforma ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, sussidiarietà e ad altri principi dell'ordinamento comunitario, temperando i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione tra di loro, ricercando in concreto il perseguimento del fine pubblico del caso di specie.

2. Il presente regolamento disciplina:

- ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997 n. 127, le alienazioni dei beni immobili e dei diritti immobiliari appartenenti al Comune, anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908 n. 783 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile;

- la gestione e disposizione dei beni immobili e dei diritti immobiliari appartenenti al Comune.

3. Il presente regolamento costituisce lex specialis per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti dell'Ente.

4. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, si rinvia ai principi generali contenuti in materia di alienazioni stabiliti nell'ordinamento giuridico.

ART. 2. Trasparenza, pubblicità, efficacia, efficienza, economicità e proporzionalità

1. Il regolamento assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità finalizzati ad acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto di immobili, anche al fine di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione, coniugando i principi di trasparenza e pubblicità con quelli di efficacia, efficienza, economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa.

ART. 3. Beni alienabili

1. Sono alienabili a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente;

b) i beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;

c) i beni immobili appartenenti al demanio dell'ente, previo intervenuto o contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;

d) i beni immobili appartenenti al demanio culturale non rientranti tra quelli elencati nell'art. 54 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 42/2004 previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

e) aree verdi regolarmente prese in carico dal Comune con apposita delibera di Consiglio Comunale, a seguito di convenzioni di lottizzazione (se non incluse nel computo degli standards urbanistici del Vigente PRG);

f) i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) gli alloggi di edilizia residenziale, alle condizioni stabilite dalle fonti normative regionali vigenti in materia.

2. L'inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari di cui all'art. 4 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale e delle eventuali autorizzazioni ai sensi della normativa vigente in materia. Nelle more del rilascio di eventuali pareri, autorizzazioni, liberatorie, comunque denominate e previste dalle norme vigenti, potranno essere espletate le procedure previste per l'alienazione dei beni.

5. Sono esclusi dalla disciplina prevista nel presente regolamento le alienazioni delle aree dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) e dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.).

6. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato o della regione a fondo perduto è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni previste dalla norme vigenti, potranno essere espletate le procedure previste per il pubblico incanto.

CAPO II - LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA'

ART. 4. Programmazione delle alienazioni

1. Il Consiglio Comunale approva annualmente, quale atto fondamentale di Consiglio, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari e/o dei diritti reali di godimento che intende avviare. La relativa deliberazione deve essere coordinata con la programmazione economico finanziaria pluriennale dell'ente. Tale deliberazione costituisce atto fondamentale programmatico, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000. Nel Piano sono indicati:

- i beni immobili, le categorie di beni immobili e/o i diritti reali di godimento che si prevede di alienare;

- una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, superficie, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);

- l'indicazione del valore attribuito ai singoli beni dal Servizio competente.

2. Stante quanto sopra indicato, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari può essere modificato o integrato all'occorrenza anche prima della sua scadenza. In particolare, il Consiglio Comunale può stabilire, anche in via puntuale ed in qualsiasi momento, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso in detto Piano, mediante contestuale aggiornamento dello stesso e della programmazione economico finanziaria.

3. L'alienazione dei beni immobili può essere prevista nel programma degli acquisti di beni e servizi e nel programma triennale dei lavori pubblici, nonché nei relativi aggiornamenti annuali.

ART. 5. Attuazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari

1. Le alienazioni di beni immobili patrimoniali nonché di diritti reali su tali beni, qualora non siano state inserite nel programma di alienazioni, sono di competenza esclusiva del Consiglio

Comunale, a mezzo di previsione a norma dell'art. 42, comma 2, lettera l, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Possono essere valutate nel DUP o negli altri strumenti di programmazione di competenza del Consiglio comunale.

2. Il procedimento dipendente e conseguente alla deliberazione del Consiglio Comunale relativa alle alienazioni appartiene al Responsabile UTC, secondo il presente regolamento, con le eccezioni riconducibili all'applicazione della normativa specifica, a titolo esemplificativo anche in materia di lavori pubblici, forniture, servizi, nonché di urbanistica ed edilizia privata.

3. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, competono al Responsabile tutti gli atti connessi alla scelta del contraente, all'approvazione della stima dei beni ed in generale a tutti i procedimenti propedeutici alla fase contrattuale e la sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita oltre a tutti i provvedimenti e le azioni dirette al miglior esito delle alienazioni del patrimonio dell'Ente. Il Responsabile, per le stime e le attività istruttorie può avvalersi dei dipendenti e tecnici comunali di tutti i servizi dell'ente.

ART. 6. Individuazione del prezzo

1. I beni da alienare sono valutati dal Responsabile dell'U.T.C. mediante perizia di stima. In caso di necessità, il Responsabile del servizio può avvalersi di tecnici di altri servizi comunali e/o esterni.

2. Per la stima di beni aventi complesse caratteristiche, il Responsabile U.T.C. può motivatamente avvalersi anche di tecnici esterni, oppure di una commissione di tecnici comunali oppure dell'ufficio tecnico erariale, ai sensi di legge; le funzioni dei tecnici comunali prescelti per la commissione di cui sopra sono da annoverarsi tra i compiti d'ufficio.

3. La perizia estimativa deve indicativamente contenere:

- l'ubicazione del bene e la sua consistenza;
- una relazione tecnico-illustrativa del bene e del suo stato di conservazione;
- il valore di mercato dell'immobile;
- la potenziale destinazione d'uso del bene;

4. Il valore di stima costituisce il prezzo di riferimento per l'alienazione dell'immobile.

5. A tale valore, come sopra determinato, potranno essere aggiunte in relazione al caso di specie, a carico dell'aggiudicatario le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno) e le spese di pubblicità sostenute dall'Ente per poter procedere alla cessione del bene.

6. La validità della stima ha durata pari ad un periodo valutato come congruo dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale; sono fatti salvi i casi in cui intervengano fattori diversi che inducano a modificare la stima in un momento in via immediata. La stima già data può essere adeguata e sottoposta a riduzioni del valore di stima secondo l'andamento del mercato.

7. E' possibile richiedere, in relazione ad interessi pubblici e di servizio pubblico, come corrispettivo dell'alienazione, la cessione di immobili da realizzare secondo caratteristiche prestabilite, la realizzazione di lavori pubblici oltre ad una eventuale somma in denaro.

8. Nei casi e per le finalità di cui all'art. 19 c. 1 del presente regolamento, gli importi di cui alle stime, su istruttoria motivata del Responsabile dell'U.T.C. e previo atto di indirizzo della Giunta comunale, possono essere in tutto (esenzione) od in parte (riduzione parziale) ridotti.

9. A tal fine, ed in concreto, l'ufficio dovrà verificare, a seguito di istruttoria, quanto segue: l'attribuzione patrimoniale sia a favore di soggetto che operi senza finalità lucrative e per finalità conformi ai propri fini istituzionali, quali esigenze della collettività rientranti anche nelle finalità perseguite dal Comune medesimo, costituendo quindi, sia immediatamente sia mediamente, una "utilità" per l'Ente e per la cittadinanza. Ciò verrà effettuato utilizzando il principio di congruità della forma contributiva patrimoniale anche in relazione alla natura/destinazione del bene e quale valutazione comparativa dei superiori interessi in gioco. Saranno, inoltre, valutati, a tal fine, gli interessi pubblici in gioco, e le attività svolte in fatto dal soggetto beneficiario, quale possibile estrinsecazione della sussidiarietà orizzontale di matrice costituzionale.

CAPO III - PROCEDURE DI VENDITA

ART. 7. Modalità di individuazione del contraente

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede mediante:

- a) asta pubblica;
- b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
- c) trattativa privata diretta;
- d) permuta.

2. L'asta pubblica viene indetta con determinazione del Responsabile dell'U.T.C., con la quale è individuato il bene, approvato il bando pubblico ed impegnata, all'occorrenza, la spesa per le pubblicazioni.

3. Qualora si proceda mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, con determinazione del Responsabile U.T.C. è approvato l'avviso pubblico contenente le informazioni essenziali relative al bene, alle modalità e ai termini di presentazione delle offerte, nonché l'esplicazione di eventuali trattative successive.

4. Nella scelta del contraente è assicurato il rispetto di criteri di trasparenza e sono osservate le forme di pubblicità di cui al successivo art. 8.

5. Ai dipendenti comunali ed i componenti degli organi di governo dell'Ente si applicano le disposizioni di cui all'art. 1471 c.c.

ART. 8. Pubblicità dei bandi e degli avvisi di vendita

1. I bandi e gli avvisi riguardanti le procedure di vendita sono soggetti, in via generale, alle seguenti forme di pubblicità:

- affissione all'Albo Pretorio on line:

2. Potranno essere comunque utilizzati, a discrezione del Responsabile U.T.C., anche altri mezzi di pubblicità e canali ritenuti idonei e di volta in volta identificati nella determinazione di approvazione del bando o dell'avviso pubblico.

3. La pubblicazione non può essere inferiore a giorni quindici.

4. Nei casi di dichiarata e motivata urgenza i termini di cui sopra possono essere ridotti sino alla metà arrotondata all'unità superiore.

ART. 9. Asta pubblica

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta, indicato nel relativo bando, senza alcun limite di aumento e con esclusione delle offerte in diminuzione.

2. Il bando pubblico deve contenere le seguenti informazioni minime:

- a) la descrizione, la consistenza, l'individuazione catastale e la destinazione urbanistica del bene da alienare;
 - b) l'indicazione degli oneri, vincoli, passività e pesi comunque gravanti sul bene;
 - c) i dati relativi al possesso dell'immobile;
 - d) il prezzo estimativo posto a base di gara;
 - e) i termini e le modalità di presentazione dell'offerta;
 - f) l'anno, il mese, il giorno ed il luogo in cui si procederà alla gara;
 - g) l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni obbligatorie;
 - h) l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara, ovvero di quelle che comportano l'incapacità a contrattare con la P.A.;
 - i) il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui sono visibili gli atti di gara;
 - j) l'ammontare della cauzione richiesta e le modalità di versamento, con l'eventuale indicazione di tutte le spese inerenti e conseguenti alla compravendita, ad es. spese d'asta, contratto, registrazione, ecc.);
 - k) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo.
3. Con uno stesso bando pubblico si può disporre l'alienazione di più beni, che in tal caso potranno anche essere divisi in lotti.
4. Il bando pubblico disciplina tutti gli aspetti dell'alienazione non riconducibili espressamente al presente regolamento.

ART. 10. Garanzie e cauzione

1. L'Ente assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge, dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili e onerosi dalla data di stipulazione del contratto, fatte salve particolari esigenze dell'Ente da indicare in sede di gara o nel bando o oggettivamente verificatesi ex post e valutate nel merito.
3. Nessun offerente può partecipare all'asta pubblica o alla gara ufficiosa se non comprovi di aver depositato, presso la Tesoreria Comunale, nei modi e tempi stabiliti dal bando o avviso di vendita, la cauzione provvisoria richiesta, pari ad un valore del 10% del prezzo a base di gara o produca assegno circolare intestato al Comune per il medesimo importo. Per motivate ragioni, la cauzione provvisoria può essere ridotta.
4. La cauzione prodotta dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta ha natura di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C. e sarà considerata in acconto sul prezzo di aggiudicazione all'atto della stipula del contratto.
5. La cauzione sarà ritenuta a favore dell'Ente nel caso in cui l'aggiudicatario sia dichiarato decaduto all'aggiudicazione per inadempienze rispetto al bando pubblico o avviso.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la cauzione sarà ritenuta in favore dell'Ente:
 - qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, con conseguente decadenza dal provvedimento di aggiudicazione;
 - nel caso in cui l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non intenda stipulare il contratto di compravendita ovvero non proceda alla stipulazione nei termini, nella sede e con le modalità comunicategli.
6. Il Servizio competente provvede sollecitamente allo svincolo della cauzione per i concorrenti non aggiudicatari.

ART. 11. Offerte per procura o per persona da nominare

1. Sono ammesse offerte per procura e possono essere ammesse anche offerte per persona da nominare. La procura deve essere speciale, redatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata dal notaio.
2. In caso di offerte presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono obbligate in solido.
3. In caso di aggiudicazione per persona da nominare, ai sensi degli articoli 1401 e seguenti del Codice Civile, l'aggiudicatario dovrà dichiarare entro 7 giorni dal ricevimento del provvedimento di aggiudicazione la persona per la quale ha presentato offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione o all'atto dell'aggiudicazione firmandone il verbale, ove presente, o nei 7 giorni successivi al ricevimento del provvedimento di aggiudicazione, mediante atto pubblico o con dichiarazione firmata avanti al presidente di gara.
4. In caso di mancata dichiarazione dell'offerente o in caso di mancata accettazione della dichiarazione, nelle modalità di cui al comma 3 del presente articolo, l'offerente sarà considerato, ad ogni effetto legale, come vero ed unico aggiudicatario.
5. In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare sarà garante solidale della medesima, anche dopo che quest'ultima abbia accettato la dichiarazione, sino all'avvenuta stipula dell'atto di compravendita.
6. I depositi eseguiti dall'offerente per persona da nominare risultato aggiudicatario rimangono vincolati anche quando la dichiarazione sia stata resa ed accettata.

ART. 12. Locazione finanziaria immobiliare. Concessioni, contratti tipici e atipici

1. E' consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria immobiliare (leasing) da stipularsi con apposita società debitamente autorizzata all'esercizio di tale attività o ad altre forme contrattuali previste dall'ordinamento giuridico fra soggetto offerente e istituto di credito.
2. Gli interessati all'acquisto che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente dovranno:
 - a) indicare contestualmente alla presentazione dell'offerta - sia in sede di gara ufficiale od informale, sia in sede di trattativa privata diretta - la propria intenzione di ricorrere a società di leasing;
 - b) sottoporre all'Amministrazione comunale per l'approvazione - non più tardi dei trenta giorni successivi alla ricezione di apposita comunicazione della medesima - lo schema della stipulanda locazione finanziaria o altra forma contrattuale, contenente specifiche clausole di garanzia in ordine al rispetto, da parte della società di leasing e dell'utilizzatore del bene (per quanto di rispettiva competenza), di tutte le condizioni e obblighi stabiliti nel presente Regolamento o nel bando/avviso pubblico.
3. Prima della sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria e comunque in ipotesi di mancata approvazione dello stesso da parte dell'Ente, il vincolo contrattuale resta in capo all'offerente.
4. Copia autentica del contratto di locazione finanziaria sottoscritto tra l'offerente e la società di leasing dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale per essere allegata al contratto di compravendita.
5. Alla stipula del suddetto contratto di compravendita la società di leasing dovrà versare l'intero prezzo di acquisto dell'immobile, spettando per contro all'offerente la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale, dedotte le spese contrattuali di cui al successivo art. 25.
6. Eventuali concessioni, locazioni, contratti tipici ed atipici, comunque denominati e meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, intercorrenti tra il comune ed il soggetto offerente e/o soggetto terzo, saranno regolati dagli articoli e dai commi precedenti, adeguati analogicamente al caso di specie; ugualmente, in caso di trattative private, procedure

negoziata o trattativa privata diretta da applicare a concessioni, locazioni, contratti tipici ed atipici comunque denominati e meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, intercorrenti tra il comune ed il soggetto offerente e/o soggetto terzo si applicheranno gli articoli 18 e 19 del presente regolamento, adeguati analogicamente al caso di specie.

ART. 13. Commissione e verbale di gara

1. L'asta viene effettuata da apposita commissione composta dal Responsabile dell'U.T.C. o altro soggetto dallo stesso nominato, con funzioni di presidente, e da due dipendenti comunali nominati dallo stesso Responsabile in qualità di membri, uno dei quali potrà altresì svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
2. In caso di assenza/impedimento di uno/entrambi i componenti, il Presidente nomina i sostituti.
3. La commissione di gara è un collegio perfetto e pertanto agisce sempre alla presenza di tutti i componenti.
4. Dello svolgimento e dell'esito della gara è redatto apposito verbale. Il passaggio di proprietà del bene avverrà con la sottoscrizione del contratto.
5. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene redatta la determina o altro provvedimento attestante la diserzione di gara.

ART. 14. Asta pubblica - Modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara

1. I plichi contenenti l'offerta e la documentazione per l'ammissione alla gara dovranno pervenire, all'indirizzo indicato dal bando, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere o a mano mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente, entro il termine perentorio indicato dal bando. Oltre tale termine non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella già presentata. La spedizione del plico avviene ad esclusivo rischio dei concorrenti.
L'asta pubblica potrà essere svolta anche in modalità telematica, secondo modalità che dovranno essere esplicitate e regolamentate in sede di approvazione dell'avviso di gara.
2. Per l'osservanza del termine vale la data del ricevimento e l'ora di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo dell'Ente sulla busta contenente l'offerta pervenuta o, nel caso di asta svolta in modalità telematica, dalla ricevuta rilasciata in forma elettronica dal sistema.
3. Il plico a pena di esclusione:
 - a) deve essere chiuso;
 - b) deve recare all'esterno l'indicazione della procedura cui si riferisce;
 - c) deve contenere l'offerta sottoscritta dall'offerente in busta chiusa nella quale non devono essere inseriti altri documenti oltre a quelli richiesti dal bando;
 - d) deve contenere la documentazione richiesta dal bando con particolare riguardo alla cauzione.
4. Il Presidente della commissione di gara, nel giorno ora e luogo fissati, dichiara aperta la gara che si svolge in seduta pubblica. Di seguito apre, uno alla volta, i plichi pervenuti secondo l'ordine di arrivo risultante dal protocollo. La commissione esamina, per ciascuno, la regolarità e completezza della documentazione, provvedendo all'ammissione di questi e alle eventuali esclusioni; nei casi controversi il presidente può sospendere la gara e in tal caso ai concorrenti verrà comunicata la data e l'ora di ripresa dei lavori con Posta Elettronica Certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con email in caso di autorizzazione a tale comunicazione dalla medesima ditta da inviare almeno 3 giorni prima; vengono quindi aperte le buste relative alle offerte; al termine il Presidente aggiudica

provvisoriamente la procedura di alienazione a colui che ha presentato l'offerta più alta rispetto al prezzo fissato nel bando d'asta.

5. L'aggiudicazione ha luogo anche quando sia stata presentata una sola offerta purché sia valida e non sia inferiore al valore stabilito a base d'asta.

6. Non sono ammesse offerte condizionate o con riserva o comunque contenenti termini destinati a prolungare il tempo per la stipula del contratto.

7. Nell'eventualità che siano state presentate due o più migliori offerte di uguale importo, si procederà a richiedere in sede di gara ai relativi offerenti, ove essi siano presenti all'asta, un'offerta migliorativa in busta chiusa; ove gli offerenti non siano tutti presenti, si provvede con apposita comunicazione scritta a richiedere una nuova offerta dando termine breve di almeno tre giorni. Se risultassero ancora migliori offerte uguali, ovvero gli offerenti tutti presenti non vogliano migliorare l'offerta ovvero ancora non pervengano nuove offerte nel termine fissato, si procederà mediante estrazione a sorte.

8. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Ente consegue alla stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione.

ART. 15. Aste deserte

1. Qualora la prima asta vada deserta, l'Ente, in applicazione analogica degli artt. 591 e 571 c.p.c., ha facoltà di indirne una successiva, con facoltà di ridurre il prezzo a base d'asta del 25%, salvo il successivo comma 4. Il nuovo prezzo viene definito, previa deliberazione di indirizzo della Giunta comunale.

2. Nel caso in cui, successivamente all'espletamento di un'asta andata deserta, dovessero pervenire una o più richieste, l'Amministrazione può vendere il bene a trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto.

3. Qualora anche la/le successiva/e asta/e andasse/ero deserta/e, l'Ente ha facoltà di indirne di nuove, ulteriormente riducendo il prezzo a base d'asta.

4. Ai fini della determinazione della riduzione del prezzo a base d'asta superiore al 25%, l'Ente può tenere conto, al fine di definire il successivo reale valore di mercato, anche del prezzo offerto da potenziali soggetti acquirenti che abbiano manifestato il proprio interesse all'acquisto ovvero di quello indicato in eventuali offerte al ribasso rispetto alla base d'asta pervenute nell'ambito delle procedure già espletate. La determinazione del ribasso può, altresì, conseguire ad eventuali avvisi esplorativi. In tutti i casi di riduzione dell'importo a base d'asta superiore al 25%, tale ulteriore riduzione avverrà previa deliberazione di indirizzo della Giunta comunale.

5. Il presente articolo si applica anche alle aste andate deserte antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 16. Approvazione verbale di gara

1. Proclamata l'aggiudicazione, il verbale di gara, con tutti i relativi documenti, viene approvato dal Responsabile dell'U.T.C. con apposito provvedimento.

2. Il verbale di aggiudicazione e il provvedimento di approvazione sono comunicati all'aggiudicatario.

ART. 17. Stipulazione dell'atto di compravendita

1. Entro il termine stabilito dal bando pubblico o comunicato dall'Amministrazione, l'acquirente deve provvedere al pagamento del residuo prezzo presso la Tesoreria Comunale, che ne rilascia quietanza.

2. Il contratto di compravendita può essere stipulato in forma pubblica (notaio rogante) o pubblica amministrativa (segretario generale rogante), previa determinazione del Responsabile dell'U.T.C.

3. La stipula deve avvenire non oltre il termine perentorio previsto dal bando pubblico se espressamente previsto o comunicato dall'Amministrazione. Scaduto tale termine senza giustificato motivo il Responsabile dell'U.T.C. considera l'aggiudicatario rinunciatario all'acquisto, salva diversa motivata valutazione; a seguito di tale inadempimento/rinuncia il Responsabile dell'U.T.C. provvede ad incamerare il relativo deposito cauzionale/cauzione (è sempre fatto salvo il risarcimento del danno); in tal caso, lo stesso responsabile, seguendo l'ordine della graduatoria, chiederà successivamente ai vari offerenti se accettino di concludere il contratto alle condizioni della migliore offerta. E' sempre fatto salvo il risarcimento del danno nei confronti dell'aggiudicatario rinunciatario.

4. Dal giorno della sottoscrizione del contratto di compravendita, l'acquirente subentra nel possesso materiale del bene acquistato, ed in tutti i diritti, obblighi ed azioni spettanti all'Ente, nonché nell'obbligazione del pagamento delle imposte e di ogni altro onere, salvo casi particolari motivati.

ART. 18. Trattativa privata mediante gara ufficiosa

1. La trattativa privata mediante gara ufficiosa è ammessa quando il Responsabile dell'U.T.C. ritenga che:

- il valore del singolo immobile da alienare sia pari o inferiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) e/o l'immobile rivesta interesse per pochi soggetti predeterminati, con riguardo alla zona di ubicazione dell'immobile o per determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti et similia) e che comunque costituisca bene residuale, di difficile o oneroso utilizzo per l'Ente (ad esempio relitti stradali, porzioni di terreno residuali di opere pubbliche, modesti appezzamenti di terreno, fondi interclusi o parzialmente interclusi, verde pubblico, ecc.);

- in caso di precedente esperimento di asta andato deserto.

2. In tali fattispecie l'Ente procederà all'alienazione del bene previa pubblicazione di avviso, nelle forme indicate dall'art. 8. L'Ente può riservarsi la possibilità di portare la procedura in corso direttamente a conoscenza dei soggetti che abbiano manifestato, anche in precedenza, interesse al bene oggetto di alienazione.

3. Con uno stesso avviso si può disporre l'alienazione di più beni, che in tal caso verranno divisi in lotti.

4. La trattativa si può anche sviluppare in due fasi distinte:

- la prima, di carattere esplorativo, consente di ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti interessati; in questa fase le offerte dovranno pervenire nei modi e nel termine fissato nell'avviso di vendita in modo da assicurare i caratteri della segretezza ed imparzialità;

- una seconda eventuale fase, in cui si tratta direttamente e separatamente con i due concorrenti le cui offerte siano risultate più vantaggiose.

5. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base delle offerte. La vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto (art. 15 comma 2), posto a base delle offerte da presentare.

6. Per le garanzie, la cauzione e il caso di offerte migliori pari si applica quanto disposto rispettivamente dagli artt. 10 e 14.

7. Una Commissione costituita ai sensi dell'art. 13 procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte.

8. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni stabilite per l'asta pubblica in relazione all'aggiudicazione a favore del migliore offerente.

9. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Ente consegue alla stipula del contratto.

ART. 19. Trattativa privata diretta

1. Si può procedere a trattativa privata diretta, oltre che nei casi di gara deserta (con valore non al di sotto della base d'asta), su motivata istruttoria del Responsabile dell'U.T.C. (eventualmente adiuvato nell'istruttoria dal personale di altro settore comunale) e previa deliberazione di indirizzo della Giunta comunale, al fine di:

- agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente e di altri enti pubblici o di O.N.L.U.S. o di organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della L.R. 15 del 30.05.2012 o di enti del c.d. "terzo settore", senza scopo di lucro,
- promuovere ed incentivare finalità relative ad interessi sociali,
- promuovere lo sviluppo economico del territorio,
- coadiuvare fattivamente attività e servizi di pubblico interesse e/o di interesse generale privi di rilevanza economica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i soggetti di cui all'art. 4 c. 6 terzo periodo e c. 8 terzo periodo del D.L. 95 del 06.07.2012 conv. con modifiche e successive integrazioni in L. 135 del 07.08.2012),
- realizzare interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati individuati in relazione a porzioni di territorio comunale da riqualificare o valorizzare;
- acquisire utilità e vantaggi patrimoniali, sociali, sanitari e di promozione del territorio anche di tipo turistico, a favore del comune, quale valore costituzionale rilevante;
- perseguire in concreto l'interesse pubblico, in casi non predeterminati ma motivati nell'atto.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò potrà avvenire nei seguenti casi:

- a) alienazione di beni immobili a favore di enti pubblici di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ed enti loro dipendenti;
- b) alienazione di beni immobili a favore di consorzi e società costituite o partecipate dal Comune per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di interesse pubblico o per conferimento di capitali;
- c) alienazione di beni immobili a favore di consorzi o società ove gli enti pubblici risultino proprietari di quote non maggioritarie, purché i soci privati siano stati scelti con procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di interesse pubblico o per conferimento di capitali;
- d) alienazione di beni immobili a favore di soggetti pubblici o privati esercenti servizi pubblici locali, purché l'affidamento abbia una durata almeno quinquennale per la realizzazione di impianti o per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico;
- e) alienazione/conferimento di beni immobili a favore di società o enti in house providing;
- f) alienazione di beni immobili ai soggetti pubblici o privati esercenti attività di volontariato di cui alla LR 15/2012;
- g) alienazione di beni immobili ai soggetti pubblici o privati esercenti attività di pubblico interesse e/o di interesse generale e/o servizi pubblici, ai sensi di legge;
- h) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l'Ente motivatamente ritenga utile acquisire;
- i) alienazioni di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta per la ricomposizione fondiaria di lotti edificabili;
- l) alienazione di beni immobili e/o della potenzialità edificatoria afferente il demanio/patrimonio anche indisponibile pubblico all'interno di strumenti urbanistici attuativi

e di concessioni convenzionate a favore dei soggetti attuatori/proprietari dei lotti/appartamenti delle previsioni urbanistiche, anche con logica di perequazione urbanistica;

m) alienazione aree con eventuali contestuali accordi procedurali e/o varianti urbanistiche con conseguente variazione di cubatura, fatta salva la possibilità che, quale controvalore dell'operazione, il Comune riceva congiuntamente o disgiuntamente corrispettivo in denaro e/o realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità debitamente congruiti dall'ufficio tecnico comunale o tramite permutale totale o parziale di aree tra le parti; eventuali maggiori valori a favore del Comune rispetto ai beni ceduti verranno compensati tra le parti interessate secondo modalità che dovranno essere espresse in sede di accordo procedimentale;

n) cessione del diritto di superficie a favore di altri enti pubblici o soggetti pubblici o privati che perseguano scopi di pubblico interesse/interesse generale, finalità sociali, culturali, umanitarie, ambientali, sportive motivatamente ritenute meritevoli di sostegno;

o) cessione di aree, lotti, immobili, comunque denominati, in proprietà o altro diritto reale e/o relativo all'ERAP, per realizzazione di case popolari e di edilizia residenziale pubblica;

p) in caso di aste pubbliche andate deserte, ad un prezzo non inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto (art. 15 comma 2);

q) alienazione di fondi interclusi e di altri immobili i quali, per evidenti ragioni dimostrabili (ubicazione, conformazione, dimensione, ecc.), rivestano esclusivo interesse per un solo soggetto determinato;

r) alienazione di bene immobile a seguito di accordo transattivo a definizione di una vertenza giudiziaria;

3. In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente valutando gli interessi pubblici in gioco ed applicando i seguenti principi: da un lato il principio della fruttuosità/redditività, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato, dall'altro tale principio di fruttuosità/redditività può essere temperato con altri principi di interesse pubblico, in caso di assenza di scopo di lucro dei privati e, in caso di finalità istituzionali di cui al comma 1 del presente articolo, il tutto perseguito con valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici in gioco, prevalenti e/o equivalenti. In tal caso si può procedere a trattativa privata diretta, su motivata istruttoria del Responsabile dell'U.T.C. previa deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale.

4. In caso di prezzi temperati e ridotti in tutto od in parte per ragioni sociali, culturali, di promozione del territorio, turistiche, l'ufficio dovrà verificare in concreto, a seguito di istruttoria, quanto segue: l'attribuzione patrimoniale sia a vantaggio di soggetto che operi senza finalità lucrative e/o che sia persona "bisognosa" secondo caratteristiche verificate ex lege, operando per finalità conformi ai propri fini istituzionali, quali esigenze della collettività rientranti anche nelle finalità perseguite dal Comune medesimo, costituendo quindi, sia immediatamente sia mediamente, una "utilità" per l'Ente e per la cittadinanza. Ciò verrà effettuato utilizzando il principio di congruità della forma contributiva patrimoniale anche in relazione alla natura/destinazione del bene e quale valutazione comparativa degli interessi in gioco. Saranno, inoltre valutate, a tal fine, gli interessi pubblici in gioco, e le attività svolte in fatto dal soggetto beneficiario, quale possibile estrinsecazione della sussidiarietà orizzontale di matrice costituzionale.

5. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti del Comune consegue alla stipula del contratto.

6. Delle motivazioni relative alle alienazioni a mezzo di trattative private dirette viene dato conto nelle deliberazioni di indirizzo e nelle determinazioni gestionali; in particolare dei contenuti delle determinazioni quali atti gestionali, anche per estratto, viene data adeguata pubblicità e trasparenza (almeno tramite affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione nel sito internet del Comune), prima della definitiva alienazione contrattuale, al fine di acquisire e valutare eventuali osservazioni, proposte comunque denominate e, in generale, al fine di

garantire il principio di concorrenza, confronto competitivo, di evidenza pubblica ed onde evitare restrizioni ingiustificate alla regola generale della libertà di competizione. A tal fine, la pubblicazione non può essere inferiore a giorni 15 (quindici). Nei casi di dichiarata e motivata urgenza, i termini di cui sopra possono essere ridotti, da parte del Responsabile dell'U.T.C., sino alla metà con arrotondamento all'unità superiore.

ART. 20. Permuta

1. Nel rispetto dei vigenti vincoli normativi, quando concorrano circostanze di convenienza o di pubblica utilità e nei casi previsti dal precedente art. 19, è possibile procedere alla permuta, mediante trattativa privata con enti pubblici e soggetti privati, di beni immobili, previo inserimento anche puntuale nel piano delle alienazioni.

2. La permuta può avvenire a parità di valore o con conguaglio in denaro e/o di altra utilità, nel rispetto della normativa vigente.

CAPO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 21. Prelazione

1. Prima dell'avvio delle procedure di alienazione, il Responsabile dell'U.T.C. provvede ad accertare se il bene oggetto di vendita sia gravato da diritto di prelazione; tale circostanza deve essere indicata nel bando o nell'avviso e comunque essere portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata mediante gara ufficiosa o trattativa privata diretta.

2. L'aggiudicazione dovrà essere comunicata al titolare del diritto nei modi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

3. I soggetti beneficiari devono essere, oltre che in possesso di un valido titolo, in regola con il pagamento degli eventuali corrispettivi dovuti per l'utilizzo dei beni e dei relativi oneri accessori.

4. L'esercizio della prelazione è consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta ottenuta dall'Ente in esito all'esperimento di asta pubblica o di gara ufficiosa e alle medesime condizioni, entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni - o entro il diverso termine perentorio previsto dalla legge per la fattispecie considerata - a decorrere dal ricevimento della comunicazione della proposta contrattuale contenente le condizioni essenziali dell'alienazione e ogni altra informazione utile per l'interessato.

5. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni, né integrazioni alla proposta di alienazione.

6. Qualora entro il termine perentorio non sia pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e si procede all'aggiudicazione al miglior offerente.

ART. 22. Alienazione di beni immobili congiuntamente all'esecuzione di lavori pubblici

1. Nell'ambito delle procedure di appalti pubblici di opere e lavori pubblici, di forniture e di servizi, il bando di gara può prevedere il trasferimento diretto all'appaltatore della proprietà di beni immobili comunali, già indicati nel Programma triennale dei lavori pubblici o nel programma degli acquisti di beni e servizi, in sostituzione parziale o totale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto.

2. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del precedente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero la procedura di dismissione abbia avuto esito negativo.

3. In casi particolari per ragioni di interesse pubblico motivate, a seguito di istruttoria del Responsabile dell'U.T.C., l'alienazione di beni immobili può prevedere in parte quale

controvalore dell'alienazione, la realizzazione di opere su altri immobili comunali da parte del soggetto acquirente; tali opere saranno realizzate da detto acquirente in via diretta o tramite ditte qualificate ai sensi di legge, se del caso, fungendo il medesimo da stazione appaltante, il tutto nei limiti della normativa vigente.

ART. 23. Acquisto di beni immobili in sostituzione del prezzo da parte del comune

1. Il Consiglio comunale, su istruttoria del Responsabile dell'U.T.C., può deliberare di acquisire immobili privati (previa verifica di congruità del prezzo da parte degli organi competenti ai sensi di legge), in sostituzione del prezzo per lavori eseguiti anche in danno da parte del Comune ed a carico del privato, legati a motivi di tutela della salute, di ordine pubblico o in relazione ad altri casi motivati di interesse pubblico valutati discrezionalmente e congruamente dal medesimo Consiglio comunale.

2. In tal caso, anche previo accordo, i lavori potranno essere eseguiti direttamente dal privato, e verificati nella congruità (progettuale, di esecuzione e fine lavori) dal Responsabile U.T.C. e sempre nel rispetto delle regole di legge vigente.

ART. 24. Gare esperite

1. Gli esiti delle gare sono pubblicati all'Albo Pretorio comunale.

2. L'avviso di gara esperita descrive il numero delle offerte presentate, l'aggiudicatario ed il prezzo contrattuale.

ART. 25. Spese contrattuali

Tutte le spese d'asta e contrattuali, comprese quelle di pubblicazione e di pubblicità del bando o avviso, nonché quelle da essa dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle che per legge gravano sulla parte alienante, sono a totale carico dell'acquirente, salvo diversa motivata valutazione.

CAPO V – GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

ART. 26. Oggetto del presente capo

1.. Il presente capo V disciplina l'attività di amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

ART. 27. Principi generali

5. Per il perseguimento di quanto disciplinato dal presente capo, gli immobili in proprietà verranno prioritariamente utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, così come statuito dalle leggi vigenti.

6. I beni che sono classificati al patrimonio disponibile verranno utilizzati possibilmente prioritariamente al fine di conseguire un'entrata economica all'Ente. Sono tuttavia sempre fatti salvi i casi di ponderazione dell'interesse pubblico dell'economicità con altri interessi pubblici, valutando in particolare tutti gli interessi pubblici in gioco, anche non economici, temperando il principio della fruttuosità/redditività con altri principi di interesse pubblico paritario o superiore, il tutto valutato con deliberazione della Giunta comunale a seguito di istruttoria del Responsabile dell'U.T.C.(eventualmente adjuvato nell'istruttoria dal personale di altro settore comunale)

ART. 28. Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi

9. Il Comune è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili, secondo la vigente normativa, in:
- a) Beni del Patrimonio disponibile, non destinati ai fini istituzionali e pertanto posseduti dal Comune “*iure privatorum*” in regime di diritto privato. Per tali beni possono essere stipulati tutti i contratti di diritto privato previsti nel codice civile e nelle leggi che ne regolamentano la materia;
 - b) Beni del Patrimonio indisponibile, strumentalmente destinati a pubblici servizi e pertanto riconducibili ai fini istituzionali del Comune ed al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui all’art 822 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all’art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l’uso stesso. L’utilizzazione di tali beni, finché permane la loro destinazione, avviene mediante atti di diritto pubblico.
 - c) Beni del Demanio comunale, destinati per loro natura, o per caratteristiche conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per la loro peculiare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario, soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, in via principale, la concessione amministrativa, che mantengono al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, compatibilmente con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario ed a stabilire garanzie per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche del bene.
10. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio comunale si applica anche ai diritti reali del Comune su beni appartenenti ad altri soggetti.
11. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali predisposti dall’Ufficio Patrimonio comunale. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può essere trasferito, con uno specifico provvedimento (di classificazione o declassificazione), da una categoria di appartenenza all’altra sulla base della effettiva destinazione d’uso e della oggettiva situazione. Fanno eccezione i beni demaniali secondo la vigente normativa in materia di beni culturali ed ambientali.
12. Fermo restando che l’Amministrazione si riserva prioritariamente di definire, sulla base di propri progetti, l’utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per essi ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione od altra Organizzazione che persegua propri fini, purché non in contrasto con la legge, l’ordine pubblico od il buon costume.

ART. 29. Forme giuridiche di uso dei beni patrimoniali disponibili

3. L’uso dei beni appartenenti al patrimonio disponibile è consentito, secondo la natura dei beni, utilizzando negozi contrattuali tipici e contratti atipici meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

ART. 30. Forme giuridiche di uso dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili

13. L’uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile da parte di terzi, è consentito, purché non pregiudichi stabilmente la destinazione pubblica del bene, mediante il rilascio di concessioni amministrative all’uso.
14. Con l’atto di concessione del bene è approvata anche la relativa concessione-contratto che contiene in particolare:
- il nome o l’esatta ragione sociale del concessionario e tutti i dati ad esso relativi quali

- il codice fiscale, il legale rappresentante, la sede legale;
 - l'esatta individuazione del bene o della porzione di esso oggetto della concessione, completa degli identificativi catastali, della superficie, del numero dei vani e di eventuali ulteriori elementi utili;
 - l'uso per il quale è rilasciata la concessione;
 - l'eventuale canone ed i collegati termini di pagamento, l'eventuale adeguamento annuale automatico senza la necessità di preavviso da parte del concedente, in base agli indici ISTAT.
 - la durata e la possibilità di revoca per sopravvenuto interesse pubblico alla diretta utilizzazione del bene;
 - la clausola che la cessazione della medesima avviene senza necessità di disdetta da parte del concedente;
 - le spese dell'atto, comprese quelle di bollo e registrazione, che di regola sono poste a carico del concessionario;
 - l'eventuale obbligo del concessionario di costituire una cauzione e di provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei servizi relativi;
 - il divieto di effettuare qualsiasi modifica ai locali senza autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale;
 - l'obbligo del concessionario di usare l'immobile secondo le modalità e finalità previste nell'atto di concessione;
 - l'eventuale devoluzione delle opere aggiuntive e migliorative che potranno essere realizzate con o senza indennizzi e/o risarcimenti comunque denominati a carico del Comune.
 - la decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla concessione.
15. Al contratto è ordinariamente allegata l'individuazione planimetrica dei beni dati in concessione.
16. Fermo restando il generale divieto di sub-concessione, il contratto può contenere l'autorizzazione all'utilizzo del bene o di porzione dello stesso da parte di soggetti diversi dal concessionario, nei casi in cui ciò sia finalizzato al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico.
17. Sarà cura del concessionario ottenere certificati, permessi, nulla osta e ogni altro atto di assenso necessario per l'utilizzo dell'immobile.
18. Con atto motivato e nel rispetto della legislazione vigente, potranno essere utilizzati, secondo la natura dei beni e in relazione alla finalità del pubblico interesse, negozi contrattuali tipici e contratti atipici meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

ART. 31. Agevolazioni

15. La Giunta comunale, a seguito di istruttoria del Responsabile dell'U.T.C.(eventualmente adiuvato nell'istruttoria dal personale di altro settore comunale), può assegnare beni immobili comunali in comodato gratuito ad enti o ad associazioni non aventi scopo di lucro, per motivazioni di interesse pubblico, rilevanti finalità umanitarie o culturali o sociali od ambientali, in particolare nei casi e per le finalità di cui all'art. 19 c. 1 del presente regolamento ed in tutti i casi e modi previsti nel regolamento dei contributi comunali.
16. La Giunta comunale, a seguito di istruttoria del Responsabile dell'U.T.C.(eventualmente adiuvato nell'istruttoria dal personale di altro settore comunale), può altresì concedere o locare beni immobili ad enti o ad associazioni non aventi scopo di lucro meritevoli di sostegno per l'attività resa nel Comune sia ad un canone o ad un corrispettivo ridotto rispetto a quello di mercato sia senza canone o

corrispettivo, in relazione al predominante od equivalente interesse pubblico valutato in concreto ed in tutti i casi e modi previsti nel regolamento dei contributi comunali.

17. Le assegnazioni di immobili, di cui al presente articolo, effettuate sia attraverso contratti tipici o atipici di diritto privato sia attraverso concessioni amministrative di diritto pubblico, non possono ordinariamente superare la durata di anni nove, salvo casi particolari per i quali è possibile un termine superiore di concessione tenendo in debito conto le normative esistenti e in particolare la sostenibilità finanziaria, applicando, ove occorra ed in relazione al tempo di utilizzo, il principio dell'equilibrio economico delle attività svolte. E' in ogni caso vietato il tacito rinnovo.
18. Nel caso di più domande di concessione o locazione (o altra forma di godimento dell'immobile comunque denominata), la Giunta, su istruttoria del Responsabile dell'U.T.C.(eventualmente adiuvato nell'istruttoria dal personale di altro settore comunale), valuterà, discrezionalmente motivando, la meritevolezza prioritaria in relazione all'interesse pubblico concreto prevalente.
19. Nei casi descritti dai precedenti commi 1, 2 e 3 l'Amministrazione Comunale, nel rispetto della vocazione associativa e della attività delle citate realtà aggregative, può riservarsi l'uso delle strutture per fini propri sino a trenta giorni annuali complessivi e/o richiedere lo svolgimento di iniziative od eventi a favore della comunità.
20. Al presente articolo si applica l'art. 12 della L. n. 241/90.
21. I locatori o i fruitori degli immobili del comune dovranno presentare al del Responsabile dell'U.T.C. un rendiconto e/o bilancio economico anche sintetico e una relazione sull'attività svolta, secondo le modalità stabilite da detto Responsabile.

ART. 32. Corrispettivi

9. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio, inventariati tra i "Beni immobili di uso pubblico per natura", è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P. o altra tassa/corrispettivo equivalente ai sensi di legge, salvo motivata esenzione.
10. I canoni per l'uso dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile sono determinati sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per beni aventi analoghe tipologie, caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili. Il canone ricognitorio per l'utilizzo di beni è determinato in misura comunque non superiore al 10% dei valori medi di stima commerciali riscontrabili per le diverse tipologie di beni nell'ambito del territorio comunale.
11. I corrispettivi per l'uso del patrimonio disponibile sono determinati dall'Ufficio competente in materia di patrimonio in relazione ai vigenti valori di mercato nel Comune di Appignano. Il Dirigente dell'Ufficio Patrimonio si può avvalere per predisporre dette stime del personale tecnico e amministrativo di tutti i servizi del Comune.
12. Nell'ambito dei principi contabili dell'unità ed integrità del bilancio è possibile riconoscere lo scomputo dai canoni o dai corrispettivi del valore documentato delle opere edilizie realizzate di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) del DPR. 380/2001 gravanti sul Comune e necessari per rendere l'immobile idoneo all'uso convenuto. Il valore dello scomputo non incide sul valore del corrispettivo annuale determinato ai sensi del presente articolo. Gli interventi di che trattasi devono essere normalmente preventivamente autorizzati dall'ufficio tecnico, che ne verificherà la fattibilità e ne certificherà la congruità dei prezzi applicabili; il medesimo ufficio provvederà ad attestare la regolare esecuzione dei lavori eseguiti e l'ammontare degli stessi ai fini dell'effettivo incremento patrimoniale a favore del Comune. Sarà obbligatoria la produzione delle certificazioni di regolarità tecnica degli impianti da allegare al contratto di concessione e/o

locazione. Il contratto disciplinerà tempi e modalità di esecuzione dei lavori e di rimborso delle spese sostenute, entro il limite della stima approvata, a scomputo del corrispettivo. Resta ammissibile il riconoscimento ex post anche di lavori effettivamente eseguiti dall'assegnatario, non previamente autorizzati, qualora ne sia verificata la effettiva miglioria e/o innovazione utile per l'amministrazione comunale e/o per la collettività di Appignano, che possano consentire anche un miglior godimento del bene da parte dell'assegnatario congiunto alla valorizzazione immobiliare del bene comunale.

ART. 33. Regole di buona gestione degli interessi.

1. La concessione in disponibilità dei beni comunali (concessioni, concessioni d'uso, locazioni, affitti, comodati, dazioni in disponibilità, contratti agrari, concessioni di diritti relativi anche tramite contratti atipici), potrà avvenire:

- a) in via ordinaria, a titolo oneroso in applicazione del principio di fruttuosità/redditività;
- b) a titolo parzialmente gratuito a condizioni contrattate in via diretta, e gratuito, in relazione alle valutazioni di ponderazione dell'interesse pubblico dell'economicità con altri interessi pubblici, valutando in particolare tutti gli interessi pubblici in gioco ed applicando i seguenti principi: da un lato il principio della fruttuosità/redditività, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato, dall'altro tale principio di fruttuosità/redditività può essere temperato con altri principi di interesse pubblico, in caso di assenza di scopo di lucro dei privati e, in caso di finalità istituzionali di cui al comma 1 dell'articolo 19, il tutto perseguito con valutazione comparativa degli interessi pubblici in gioco, prevalenti e/o equivalenti, il tutto motivatamente valutato dalla Giunta comunale a seguito di istruttoria del Responsabile dell'U.T.C.(eventualmente adjuvato nell'istruttoria dal personale di altro settore comunale). A tal fine, il Comune, nel rispetto dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, dello statuto comunale e del presente regolamento, terrà in debito conto le finalità istituzionali dell'Ente e di altri enti pubblici o di O.N.L.U.S. o di organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della L.R. 15 del 30.05.2012, onde promuovere ed incentivare finalità relative ad interessi sociali, allo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio, nonché per perseguire l'interesse pubblico, adjuvando fattivamente attività e servizi di pubblico interesse e/o di interesse generale privi di scopo di lucro (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i soggetti di cui all'art. 4 c. 6 terzo periodo e c. 8 terzo periodo del D.L. 95 del 06.07.2012 conv. con modifiche e successive integrazioni in L. 135 del 07.08.2012), ovvero per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati individuati in relazione a porzioni di territorio comunale da riqualificare o valorizzare.

ART. 34. Durata del rapporto.

11. I contratti di locazione, di affitto, di affittanze agrarie e gli altri contratti tipici avranno una durata pari a quella prevista dalla normativa vigente, anche tenendo conto della rispettiva destinazione d'uso di ciascun bene immobile.
12. Nel caso di locazioni per immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, non comprese in quelle previste dall'art. 27 e 42 della legge n. 392/78, la durata del rapporto potrà essere stabilita, con adeguata motivazione, in relazione alle caratteristiche del bene e all'attività svolta o da svolgere.
13. Per le concessioni di immobili demaniali o patrimoniali indisponibili, la durata del rapporto potrà essere stabilita, con adeguata motivazione, in relazione alle caratteristiche del bene e all'attività svolta o da svolgere.
14. Ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/90, in relazione alla concessione amministrativa, è comunque fatto salvo il diritto del Comune concedente di revocare la concessione in qualsiasi momento.
15. Non è previsto il rinnovo tacito della concessione né la proroga della scadenza della

stessa; l'eventuale richiesta di rinnovo della concessione deve essere inoltrata al competente servizio almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 35. Obblighi generali

5. L'assegnatario si obbligherà a far uso dell'immobile assegnatogli con la massima cura e diligenza impegnandosi a riconsegnare l'immobile e le chiavi a seguito di apposito verbale predisposto in contraddittorio con l'U.T.C., impegnandosi comunque ad eseguire ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l'immobile nelle condizioni iniziali, escluso il normale deperimento d'uso;
6. Nel contratto di norma dovrà essere previsto che:
 - lo stesso è strettamente personale e che viene rilasciato esclusivamente al soggetto avente titolo;
 - è vietata qualsiasi forma di sub-locazione o sub-affitto o sub-concessione, se non ammessa per legge e previa autorizzazione da parte del Comune;

ART. 36. Scelta del contraente

13. La scelta del contraente per l'assegnazione del patrimonio è subordinata all'accertamento di privarsi temporaneamente di beni non suscettibili di valido uso per finalità istituzionali.
14. Nei casi di locazione o concessione di immobili ad enti pubblici o nel caso in cui il canone annuo fissato dall'ufficio non superi il valore di euro 15.000 si potrà procedere a trattativa diretta con il richiedente applicando il criterio di preferenza in ordine alla data di richiesta.
15. Nel caso in cui il canone annuo sia superiore ad euro 15.000, ma inferiore ad euro 40.000 la richiesta è pubblicata, entro 30 giorni dall'arrivo della stessa, all'albo pretorio del comune e sul sito internet comunale per 15 giorni consecutivi. Qualora, entro il termine di pubblicazione, pervengano altre richieste si procede successivamente ad una gara bonaria tra gli interessati.
16. Nei casi in cui il canone annuale od il corrispettivo siano pari o superiori ad euro 40.000 annui si procede ad asta pubblica applicando, per quanto compatibili, le norme delle alienazione immobiliari.
17. L'affitto di fondi agricoli è effettuato secondo le norme in materia di contratti agrari ai correnti valori di mercato secondo contratti in deroga.
18. Per i contratti in corso o scaduti o comunque disdetti ma non ancora rilasciati dal privato, relativi a concessioni, concessioni d'uso, locazioni, affitti, comodati, dazioni in disponibilità, concessioni di diritti relativi anche tramite contratti atipici variamente denominati, per motivi di pubblico interesse, di economicità, efficacia, adeguatezza e ragionevolezza, proporzionalità, il Comune può motivatamente ricontrattare direttamente il canone/corrispettivo economico (comunque denominato), sulla base dei prezzi di mercato (principio di economicità/redditività); il principio della fruttuosità/redditività può essere temperato con altri principi di interesse pubblico al fine di ridurre od eliminare il canone/corrispettivo, tenendo anche in debito conto il radicamento delle attività già contrattualizzate e delle possibili implicazioni culturali in senso lato, ambientali, sportive ritenute meritevoli di sostegno e di tutela.

ART. 37. Esclusioni- Prevalenza

3. La concessione degli impianti sportivi e la gestione del verde pubblico è disciplinata solo nei principi dal presente regolamento, nel rispetto dei principi di buona gestione e buon andamento dell'attività amministrativa, tenendo in debito conto l'interesse pubblico alla realizzazione della persona umana anche nelle formazioni sociali di tipo sportivo e di promozione sociale in senso lato.

CAPO V – TUTELE, NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38. Tutela del patrimonio

3. Alla tutela giuridica del patrimonio provvedono, sentito l'ufficio competente in materia di patrimonio, gli uffici in base al criterio della competenza funzionale, *ratione materiae*, sui beni in questione; il dirigente d'area competente in materia di patrimonio può comunque avocare in ogni tempo la procedura di tutela.

ART. 39. Norma transitoria

5. Relativamente ai rapporti giuridici vigenti riguardanti sia gli immobili concessi in uso per finalità e scopi particolari o per fini di pubblica utilità, comunque non a scopo di lucro, comunque denominati, sia immobili concessi od attribuiti con altra formula contrattuale di natura commerciale o residenziale in tutto od in parte, il Comune, con logica discrezionale, può valutare di riconoscere (con valutazione tecnica) la possibilità di scomputare dai canoni o corrispettivi il valore degli interventi effettuati sull'immobile e relativi impianti e attrezzature in dotazione, anche se realizzati in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Le spese sostenute dovranno essere descritte in apposita e specifica relazione, sulla cui congruità dovrà esprimersi il servizio tecnico comunale.

ART. 40. Applicabilità in via analogica. Regole finali

15. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
16. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico su pagina web del sito comunale, perché ne possa prendere visione.
17. Il presente regolamento prevale su ogni altra disposizione regolamentare od atti a contenuto generale del Comune.
18. Si intende abrogata ogni e qualsiasi altra disposizione non compatibile con la presente regolamentazione.
19. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le norme del codice civile e le specifiche normative di settore.
20. Il presente regolamento si applica in via estensiva/analogica anche ad altre forme di disposizione del patrimonio comunale, comunque esse siano denominate, nel rispetto della normativa e degli eventuali accordi già sottoscritti.
21. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la presente regolamentazione si applica a: concessioni, concessioni d'uso, locazioni, affitti, comodati, dazioni in disponibilità, concessioni di diritti relativi anche tramite contratti atipici.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO

ALIENAZIONE E GESTIONE DEL

PATRIMONIO COMUNALE

EMENDATO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento si conforma ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, sussidiarietà e ad altri principi dell'ordinamento comunitario, contemperando i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione tra di loro, ricercando in concreto il perseguimento del fine pubblico del caso di specie.

2. Il presente regolamento disciplina:

- ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997 n. 127, le alienazioni dei beni immobili e dei diritti immobiliari appartenenti al Comune, anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908 n. 783 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile;

- la gestione e disposizione dei beni immobili e dei diritti immobiliari appartenenti al Comune.

3. Il presente regolamento costituisce lex specialis per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti dell'Ente.

4. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, si rinvia ai principi generali contenuti in materia di alienazioni stabiliti nell'ordinamento giuridico.

ART. 2. Trasparenza, pubblicità, efficacia, efficienza, economicità e proporzionalità

1. Il regolamento assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità finalizzati ad acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto di immobili, anche al fine di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione, coniugando i principi di trasparenza e pubblicità con quelli di efficacia, efficienza, economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa.

ART. 3. Beni alienabili

1. Sono alienabili a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente;

b) i beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;

c) i beni immobili appartenenti al demanio dell'ente, previo intervenuto o contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;

d) i beni immobili appartenenti al demanio culturale non rientranti tra quelli elencati nell'art. 54 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 42/2004 previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

e) aree verdi regolarmente prese in carico dal Comune con apposita delibera di Consiglio Comunale, a seguito di convenzioni di lottizzazione (se non incluse nel computo degli standards urbanistici del Vigente PRG);

f) i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) gli alloggi di edilizia residenziale, alle condizioni stabilite dalle fonti normative regionali vigenti in materia.

2. L'inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari di cui all'art. 4 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale e delle eventuali autorizzazioni ai sensi della normativa vigente in materia.

5. Sono esclusi dalla disciplina prevista nel presente regolamento le alienazioni delle aree dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) e dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.).

6. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato o della regione a fondo perduto è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo.

CAPO II - LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA'

ART. 4. Programmazione delle alienazioni

1. Il Consiglio Comunale approva annualmente, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari e/o dei diritti reali di godimento che intende avviare, quale allegato al Bilancio di Previsione. La relativa deliberazione deve essere coordinata con la programmazione economico finanziaria pluriennale dell'ente. Tale deliberazione costituisce atto fondamentale programmatico, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000. Nel Piano sono indicati:

- i beni immobili, le categorie di beni immobili e/o i diritti reali di godimento che si prevede di alienare;

- una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, superficie, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);

- l'indicazione del valore attribuito ai singoli beni dal Servizio competente.

2. Stante quanto sopra indicato, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari può essere modificato o integrato all'occorrenza anche prima della sua scadenza. In particolare, il Consiglio Comunale può stabilire, anche in via puntuale ed in qualsiasi momento, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso in detto Piano, mediante contestuale aggiornamento dello stesso e della programmazione economico finanziaria.

3. L'alienazione dei beni immobili può essere prevista nel programma degli acquisti di beni e servizi e nel programma triennale dei lavori pubblici, nonché nei relativi aggiornamenti annuali.

ART. 5. Attuazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari

1. Le alienazioni di beni immobili patrimoniali nonché di diritti reali su tali beni, qualora non siano state inserite nel programma di alienazioni, sono di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, a mezzo di previsione a norma dell'art. 42, comma 2, lettera l, del D.Lgs 18 agosto

2000, n. 267. Possono essere valutate nel DUP o negli altri strumenti di programmazione di competenza del Consiglio comunale.

2. Il procedimento dipendente e conseguente alla deliberazione del Consiglio Comunale relativa alle alienazioni appartiene al Responsabile UTC, secondo il presente regolamento, con le eccezioni riconducibili all'applicazione della normativa specifica, a titolo esemplificativo anche in materia di lavori pubblici, forniture, servizi, nonché di urbanistica ed edilizia privata.

3. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, competono al Responsabile tutti gli atti connessi alla scelta del contraente, all'approvazione della stima dei beni ed in generale a tutti i procedimenti propedeutici alla fase contrattuale e la sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita oltre a tutti i provvedimenti e le azioni dirette al miglior esito delle alienazioni del patrimonio dell'Ente. Il Responsabile, per le stime e le attività istruttorie può avvalersi dei dipendenti e tecnici comunali di tutti i servizi dell'ente.

ART. 6. Individuazione del prezzo

1. I beni da alienare sono valutati dal Responsabile dell'U.T.C. mediante perizia di stima. In caso di necessità, il Responsabile del servizio può avvalersi di tecnici di altri servizi comunali e/o esterni.

2. Per la stima di beni aventi complesse caratteristiche, il Responsabile U.T.C. può motivatamente avvalersi anche di tecnici esterni, oppure di una commissione di tecnici comunali oppure dell'ufficio tecnico erariale, ai sensi di legge; le funzioni dei tecnici comunali prescelti per la commissione di cui sopra sono da annoverarsi tra i compiti d'ufficio.

3. La perizia estimativa deve indicativamente contenere:

- l'ubicazione del bene e la sua consistenza;
- una relazione tecnico-illustrativa del bene e del suo stato di conservazione;
- il valore di mercato dell'immobile;
- la potenziale destinazione d'uso del bene;

4. Il valore di stima costituisce il prezzo di riferimento per l'alienazione dell'immobile.

5. A tale valore, come sopra determinato, potranno essere aggiunte in relazione al caso di specie, a carico dell'aggiudicatario le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno) e le spese di pubblicità sostenute dall'Ente per poter procedere alla cessione del bene.

6. La validità della stima ha durata pari ad un periodo valutato come congruo dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale; sono fatti salvi i casi in cui intervengano fattori diversi che inducano a modificare la stima in un momento in via immediata. La stima già data può essere adeguata e sottoposta a riduzioni del valore di stima secondo l'andamento del mercato.

7. E' possibile richiedere, in relazione ad interessi pubblici e di servizio pubblico, come corrispettivo dell'alienazione, la cessione di immobili da realizzare secondo caratteristiche prestabilite, la realizzazione di lavori pubblici oltre ad una eventuale somma in denaro.

8. Nei casi e per le finalità di cui all'art. 19 c. 1 del presente regolamento, gli importi di cui alle stime, su istruttoria motivata del Responsabile dell'U.T.C. e previo atto di indirizzo della Giunta comunale, possono essere in tutto (esenzione) od in parte (riduzione parziale) ridotti.

9. A tal fine, ed in concreto, l'ufficio dovrà verificare, a seguito di istruttoria, quanto segue: l'attribuzione patrimoniale sia a favore di soggetto che operi senza finalità lucrative e per finalità conformi ai propri fini istituzionali, quali esigenze della collettività rientranti anche nelle finalità perseguite dal Comune medesimo, costituendo quindi, sia immediatamente sia mediamente, una "utilità" per l'Ente e per la cittadinanza. Ciò verrà effettuato utilizzando il principio di congruità della forma contributiva patrimoniale anche in relazione alla natura/destinazione del bene e quale valutazione comparativa dei superiori interessi in gioco. Saranno, inoltre, valutati, a tal fine, gli interessi pubblici in gioco, e le attività svolte in fatto dal soggetto beneficiario, quale possibile estrinsecazione della sussidiarietà orizzontale di matrice costituzionale.

CAPO III - PROCEDURE DI VENDITA

ART. 7. Modalità di individuazione del contraente

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede mediante:
 - a) asta pubblica;
 - b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
 - c) trattativa privata diretta;
2. L'asta pubblica viene indetta con determinazione del Responsabile dell'U.T.C., con la quale è individuato il bene, approvato il bando pubblico ed impegnata, all'occorrenza, la spesa per le pubblicazioni.
3. Qualora si proceda mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, con determinazione del Responsabile U.T.C. è approvato l'avviso pubblico contenente le informazioni essenziali relative al bene, alle modalità e ai termini di presentazione delle offerte, nonché l'esplicazione di eventuali trattative successive.
4. Nella scelta del contraente è assicurato il rispetto di criteri di trasparenza e sono osservate le forme di pubblicità di cui al successivo art. 8.
5. Ai dipendenti comunali ed i componenti degli organi di governo dell'Ente si applicano le disposizioni di cui all'art. 1471 c.c.

ART. 8. Pubblicità dei bandi e degli avvisi di vendita

1. I bandi e gli avvisi riguardanti le procedure di vendita sono soggetti, in via generale, alle seguenti forme di pubblicità:
 - affissione all'Albo Pretorio on line;
2. Potranno essere comunque utilizzati, a discrezione del Responsabile U.T.C., anche altri mezzi di pubblicità e canali ritenuti idonei e di volta in volta identificati nella determinazione di approvazione del bando o dell'avviso pubblico.
3. La pubblicazione non può essere inferiore a giorni quindici.
4. Nei casi di dichiarata e motivata urgenza i termini di cui sopra possono essere ridotti sino alla metà arrotondata all'unità superiore.

ART. 9. Asta pubblica

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta, indicato nel relativo bando, senza alcun limite di aumento e con esclusione delle offerte in diminuzione.
2. Il bando pubblico deve contenere le seguenti informazioni minime:

- a) la descrizione, la consistenza, l'individuazione catastale e la destinazione urbanistica del bene da alienare;
 - b) l'indicazione degli oneri, vincoli, passività e pesi comunque gravanti sul bene;
 - c) i dati relativi al possesso dell'immobile;
 - d) il prezzo estimativo posto a base di gara;
 - e) i termini e le modalità di presentazione dell'offerta;
 - f) l'anno, il mese, il giorno ed il luogo in cui si procederà alla gara;
 - g) l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni obbligatorie;
 - h) l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara, ovvero di quelle che comportano l'incapacità a contrattare con la P.A.;
 - i) il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui sono visibili gli atti di gara;
 - j) l'ammontare della cauzione richiesta e le modalità di versamento, con l'eventuale indicazione di tutte le spese inerenti e conseguenti alla compravendita, ad es. spese d'asta, contratto, registrazione, ecc.);
 - k) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo.
3. Con uno stesso bando pubblico si può disporre l'alienazione di più beni, che in tal caso potranno anche essere divisi in lotti.
4. Il bando pubblico disciplina tutti gli aspetti dell'alienazione non riconducibili espressamente al presente regolamento.

ART. 10. Garanzie e cauzione

1. L'Ente assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge, dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili e onerosi dalla data di stipulazione del contratto, fatte salve particolari esigenze dell'Ente da indicare in sede di gara o nel bando o oggettivamente verificatesi ex post e valutate nel merito.
3. Nessun offerente può partecipare all'asta pubblica o alla gara ufficiosa se non comprovi di aver depositato, presso la Tesoreria Comunale, nei modi e tempi stabiliti dal bando o avviso di vendita, la cauzione provvisoria richiesta, pari ad un valore del 10% del prezzo a base di gara o produca assegno circolare intestato al Comune per il medesimo importo. Per motivate ragioni, la cauzione provvisoria può essere ridotta.
4. La cauzione prodotta dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta ha natura di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C. e sarà considerata in acconto sul prezzo di aggiudicazione all'atto della stipula del contratto.
5. La cauzione sarà ritenuta a favore dell'Ente nel caso in cui l'aggiudicatario sia dichiarato decaduto all'aggiudicazione per inadempienze rispetto al bando pubblico o avviso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la cauzione sarà ritenuta in favore dell'Ente:
 - qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, con conseguente decadenza dal provvedimento di aggiudicazione;
 - nel caso in cui l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non intenda stipulare il contratto di compravendita ovvero non proceda alla stipulazione nei termini, nella sede e con le modalità comunicategli.
6. Il Servizio competente provvede sollecitamente allo svincolo della cauzione per i concorrenti non aggiudicatari.

ART. 11. Offerte per procura o per persona da nominare

1. Sono ammesse offerte per procura e possono essere ammesse anche offerte per persona da nominare. La procura deve essere speciale, redatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata dal notaio.
2. In caso di offerte presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono obbligate in solido.
3. In caso di aggiudicazione per persona da nominare, ai sensi degli articoli 1401 e seguenti del Codice Civile, l'aggiudicatario dovrà dichiarare entro 7 giorni dal ricevimento del provvedimento di aggiudicazione la persona per la quale ha presentato offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione o all'atto dell'aggiudicazione firmandone il verbale, ove presente, o nei 7 giorni successivi al ricevimento del provvedimento di aggiudicazione, mediante atto pubblico o con dichiarazione firmata avanti al presidente di gara.
4. In caso di mancata dichiarazione dell'offerente o in caso di mancata accettazione della dichiarazione, nelle modalità di cui al comma 3 del presente articolo, l'offerente sarà considerato, ad ogni effetto legale, come vero ed unico aggiudicatario.
5. In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare sarà garante solidale della medesima, anche dopo che quest'ultima abbia accettato la dichiarazione, sino all'avvenuta stipula dell'atto di compravendita.
6. I depositi eseguiti dall'offerente per persona da nominare risultato aggiudicatario rimangono vincolati anche quando la dichiarazione sia stata resa ed accettata.

ART. 12. Locazione finanziaria immobiliare. Concessioni, contratti tipici e atipici

1. E' consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria immobiliare (leasing) da stipularsi con apposita società debitamente autorizzata all'esercizio di tale attività o ad altre forme contrattuali previste dall'ordinamento giuridico fra soggetto offerente e istituto di credito.
2. Gli interessati all'acquisto che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente dovranno:
 - a) indicare contestualmente alla presentazione dell'offerta - sia in sede di gara ufficiale od informale, sia in sede di trattativa privata diretta - la propria intenzione di ricorrere a società di leasing;
 - b) sottoporre all'Amministrazione comunale per l'approvazione - non più tardi dei trenta giorni successivi alla ricezione di apposita comunicazione della medesima - lo schema della stipulanda locazione finanziaria o altra forma contrattuale, contenente specifiche clausole di garanzia in ordine al rispetto, da parte della società di leasing e dell'utilizzatore del bene (per quanto di rispettiva competenza), di tutte le condizioni e obblighi stabiliti nel presente Regolamento o nel bando/avviso pubblico.
3. Prima della sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria e comunque in ipotesi di mancata approvazione dello stesso da parte dell'Ente, il vincolo contrattuale resta in capo all'offerente.
4. Copia autentica del contratto di locazione finanziaria sottoscritto tra l'offerente e la società di leasing dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale per essere allegata al contratto di compravendita.
5. Alla stipula del suddetto contratto di compravendita la società di leasing dovrà versare l'intero prezzo di acquisto dell'immobile, spettando per contro all'offerente la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale, dedotte le spese contrattuali di cui al successivo art. 25.
6. Eventuali concessioni, locazioni, contratti tipici ed atipici, comunque denominati e meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, intercorrenti tra il comune ed il soggetto offerente e/o soggetto terzo, saranno regolati dagli articoli e dai commi precedenti, adeguati analogicamente al caso di specie; ugualmente, in caso di trattative private, procedure

negoziata o trattativa privata diretta da applicare a concessioni, locazioni, contratti tipici ed atipici comunque denominati e meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, intercorrenti tra il comune ed il soggetto offerente e/o soggetto terzo si applicheranno gli articoli 18 e 19 del presente regolamento, adeguati analogicamente al caso di specie.

ART. 13. Commissione e verbale di gara

1. L'asta viene effettuata da apposita commissione composta dal Responsabile dell'U.T.C. o altro soggetto dallo stesso nominato, con funzioni di presidente, e da due dipendenti comunali nominati dallo stesso Responsabile in qualità di membri, uno dei quali potrà altresì svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
2. In caso di assenza/impedimento di uno/entrambi i componenti, il Presidente nomina i sostituti.
3. La commissione di gara è un collegio perfetto e pertanto agisce sempre alla presenza di tutti i componenti.
4. Dello svolgimento e dell'esito della gara è redatto apposito verbale. Il passaggio di proprietà del bene avverrà con la sottoscrizione del contratto, successivo alla aggiudicazione definitiva.
5. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene redatta la determina o altro provvedimento attestante la diserzione di gara.

ART. 14. Asta pubblica - Modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara

1. I plichi contenenti l'offerta e la documentazione per l'ammissione alla gara dovranno pervenire, all'indirizzo indicato dal bando, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere o a mano mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente, entro il termine perentorio indicato dal bando. Oltre tale termine non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella già presentata. La spedizione del plico avviene ad esclusivo rischio dei concorrenti.

L'asta pubblica potrà essere svolta anche in modalità telematica, secondo modalità che dovranno essere esplicitate e regolamentate in sede di approvazione dell'avviso di gara.

2. Per l'osservanza del termine vale la data del ricevimento e l'ora di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo dell'Ente sulla busta contenente l'offerta pervenuta o, nel caso di asta svolta in modalità telematica, dalla ricevuta rilasciata in forma elettronica dal sistema.

3. Il plico a pena di esclusione:

- a) deve essere chiuso;
- b) deve recare all'esterno l'indicazione della procedura cui si riferisce;
- c) deve contenere l'offerta sottoscritta dall'offerente in busta chiusa nella quale non devono essere inseriti altri documenti oltre a quelli richiesti dal bando;
- d) deve contenere la documentazione richiesta dal bando con particolare riguardo alla cauzione.

4. Il Presidente della commissione di gara, nel giorno ora e luogo fissati, dichiara aperta la gara che si svolge in seduta pubblica. Di seguito apre, uno alla volta, i plichi pervenuti secondo l'ordine di arrivo risultante dal protocollo, facendo constatare ai componenti della commissione ed ai presenti, la data in cui sono pervenuti e la loro integrità o meno. La commissione esamina, per ciascuno, la regolarità e completezza della documentazione, apponendo le proprie firme sulla documentazione prodotta dagli offerenti e provvedendo all'ammissione di questi e alle eventuali esclusioni; nei casi controversi il presidente può sospendere la gara e in tal caso ai concorrenti verrà comunicata la data e l'ora di ripresa dei lavori con Posta Elettronica Certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento

o con email in caso di autorizzazione a tale comunicazione dalla medesima ditta da inviare almeno 3 giorni prima; vengono quindi aperte le buste relative alle offerte; al termine il Presidente aggiudica provvisoriamente la procedura di alienazione a colui che ha presentato l'offerta più alta rispetto al prezzo fissato nel bando d'asta.

5. L'aggiudicazione ha luogo anche quando sia stata presentata una sola offerta purché sia valida e non sia inferiore al valore stabilito a base d'asta.

6. Non sono ammesse offerte condizionate o con riserva o comunque contenenti termini destinati a prolungare il tempo per la stipula del contratto.

7. Nell'eventualità che siano state presentate due o più migliori offerte di uguale importo, si procederà a richiedere in sede di gara ai relativi offerenti, ove essi siano presenti all'asta, un'offerta migliorativa in busta chiusa; ove gli offerenti non siano tutti presenti, si provvede con apposita comunicazione scritta a richiedere una nuova offerta dando termine breve di almeno tre giorni. Se risultassero ancora migliori offerte uguali, ovvero gli offerenti tutti presenti non vogliono migliorare l'offerta ovvero ancora non pervengano nuove offerte nel termine fissato, si procederà mediante estrazione a sorte.

8. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Ente consegue alla stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione.

ART. 15. Aste deserte

1. Qualora la prima asta vada deserta, l'Ente, in applicazione analogica degli artt. 591 e 571 c.p.c., ha facoltà di indirne una successiva, con facoltà di ridurre il prezzo a base d'asta del 25%, salvo il successivo comma 4. Il nuovo prezzo viene definito, previa deliberazione di indirizzo della Giunta comunale.

2. Nel caso in cui, successivamente all'espletamento di un'asta andata deserta, dovessero pervenire una o più richieste, l'Amministrazione può vendere il bene a trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto.

3. Qualora anche la/le successiva/e asta/e andasse/ero deserta/e, l'Ente ha facoltà di indirne di nuove, ulteriormente riducendo il prezzo a base d'asta.

4. Ai fini della determinazione della riduzione del prezzo a base d'asta superiore al 25%, l'Ente può tenere conto, al fine di definire il successivo reale valore di mercato, anche del prezzo offerto da potenziali soggetti acquirenti che abbiano manifestato il proprio interesse all'acquisto ovvero di quello indicato in eventuali offerte al ribasso rispetto alla base d'asta pervenute nell'ambito delle procedure già espletate. La determinazione del ribasso può, altresì, conseguire ad eventuali avvisi esplorativi. In tutti i casi di riduzione dell'importo a base d'asta superiore al 25%, tale ulteriore riduzione avverrà previa deliberazione di indirizzo della Giunta comunale.

ART. 16. Approvazione verbale di gara

1. Proclamata l'aggiudicazione, il verbale di gara, con tutti i relativi documenti, viene approvato dal Responsabile dell'U.T.C. con apposito provvedimento.

2. Il verbale di aggiudicazione e il provvedimento di approvazione sono comunicati all'aggiudicatario.

ART. 17. Stipulazione dell'atto di compravendita

1. Entro il termine stabilito dal bando pubblico o comunicato dall'Amministrazione, l'acquirente deve provvedere al pagamento del residuo prezzo presso la Tesoreria Comunale, che ne rilascia quietanza.

2. Il contratto di compravendita può essere stipulato in forma pubblica (notaio rogante) o pubblica amministrativa (segretario generale rogante), previa determinazione del Responsabile dell'U.T.C.

3. La stipula deve avvenire non oltre il termine perentorio previsto dal bando pubblico se espressamente previsto o comunicato dall'Amministrazione. Scaduto tale termine senza giustificato motivo il Responsabile dell'U.T.C. considera l'aggiudicatario rinunciatario all'acquisto, salva diversa motivata valutazione; a seguito di tale inadempimento/rinuncia il Responsabile dell'U.T.C. provvede ad incamerare il relativo deposito cauzionale/cauzione (è sempre fatto salvo il risarcimento del danno); in tal caso, lo stesso responsabile, seguendo l'ordine della graduatoria, chiederà successivamente ai vari offerenti se accettino di concludere il contratto alle condizioni della migliore offerta. E' sempre fatto salvo il risarcimento del danno nei confronti dell'aggiudicatario rinunciatario.

4. Dal giorno della sottoscrizione del contratto di compravendita, l'acquirente subentra nel possesso materiale del bene acquistato, ed in tutti i diritti, obblighi ed azioni spettanti all'Ente, nonché nell'obbligazione del pagamento delle imposte e di ogni altro onere, salvo casi particolari motivati.

ART. 18. Trattativa privata mediante gara ufficiosa

1. La trattativa privata mediante gara ufficiosa è ammessa quando il Responsabile dell'U.T.C. ritenga che:

- il valore del singolo immobile da alienare sia pari o inferiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) e/o l'immobile rivesta interesse per pochi soggetti predeterminati, con riguardo alla zona di ubicazione dell'immobile o per determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti et similia) e che comunque costituisca bene residuale, di difficile o oneroso utilizzo per l'Ente (ad esempio relitti stradali, porzioni di terreno residuali di opere pubbliche, modesti appezzamenti di terreno, fondi interclusi o parzialmente interclusi, verde pubblico, ecc.);

- in caso di precedente esperimento di asta andato deserto.

2. In tali fattispecie l'Ente procederà all'alienazione del bene previa pubblicazione di avviso, nelle forme indicate dall'art. 8. L'Ente può riservarsi la possibilità di portare la procedura in corso direttamente a conoscenza dei soggetti che abbiano manifestato, anche in precedenza, interesse al bene oggetto di alienazione.

3. Con uno stesso avviso si può disporre l'alienazione di più beni, che in tal caso verranno divisi in lotti.

4. La trattativa si può anche sviluppare in due fasi distinte:

- la prima, di carattere esplorativo, consente di ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti interessati; in questa fase le offerte dovranno pervenire nei modi e nel termine fissato nell'avviso di vendita in modo da assicurare i caratteri della segretezza ed imparzialità;

- una seconda eventuale fase, in cui si tratta direttamente e separatamente con i due concorrenti le cui offerte siano risultate più vantaggiose.

5. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base delle offerte. La vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto (art. 15 comma 2), posto a base delle offerte da presentare.

6. Per le garanzie, la cauzione e il caso di offerte migliori pari si applica quanto disposto rispettivamente dagli artt. 10 e 14.

7. Una Commissione costituita ai sensi dell'art. 13 procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte.

8. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni stabilite per l'asta pubblica in relazione all'aggiudicazione a favore del migliore offerente.

9. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Ente consegue alla stipula del contratto.

ART. 19. Trattativa privata diretta

1. Si può procedere a trattativa privata diretta, oltre che nei casi di gara deserta (con valore non al di sotto della base d'asta), su motivata istruttoria del Responsabile dell'U.T.C. (eventualmente adiuvato nell'istruttoria dal personale di altro settore comunale) e previa deliberazione di indirizzo della Giunta comunale, al fine di:

- agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente e di altri enti pubblici o di O.N.L.U.S. o di organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della L.R. 15 del 30.05.2012 o di enti del c.d. "terzo settore", senza scopo di lucro,
- promuovere ed incentivare finalità relative ad interessi sociali,
- promuovere lo sviluppo economico del territorio,
- coadiuvare fattivamente attività e servizi di pubblico interesse e/o di interesse generale privi di rilevanza economica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i soggetti di cui all'art. 4 c. 6 terzo periodo e c. 8 terzo periodo del D.L. 95 del 06.07.2012 conv. con modifiche e successive integrazioni in L. 135 del 07.08.2012),
- realizzare interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati individuati in relazione a porzioni di territorio comunale da riqualificare o valorizzare;
- acquisire utilità e vantaggi patrimoniali, sociali, sanitari e di promozione del territorio anche di tipo turistico, a favore del comune, quale valore costituzionale rilevante;
- perseguire in concreto l'interesse pubblico, in casi non predeterminati ma motivati nell'atto.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò potrà avvenire nei seguenti casi:

- a) alienazione di beni immobili a favore di enti pubblici di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ed enti loro dipendenti;
- b) alienazione di beni immobili a favore di consorzi e società costituite o partecipate dal Comune per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di interesse pubblico o per conferimento di capitali;
- c) alienazione di beni immobili a favore di consorzi o società ove gli enti pubblici risultino proprietari di quote non maggioritarie, purché i soci privati siano stati scelti con procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di interesse pubblico o per conferimento di capitali;
- d) alienazione di beni immobili a favore di soggetti pubblici o privati esercenti servizi pubblici locali, purché l'affidamento abbia una durata almeno quinquennale per la realizzazione di impianti o per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico;
- e) alienazione/conferimento di beni immobili a favore di società o enti in house providing;
- f) alienazione di beni immobili ai soggetti pubblici o privati esercenti attività di volontariato di cui alla LR 15/2012;
- g) alienazione di beni immobili ai soggetti pubblici o privati esercenti attività di pubblico interesse e/o di interesse generale e/o servizi pubblici, ai sensi di legge;
- h) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l'Ente motivatamente ritenga utile acquisire;
- i) alienazioni di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta per la ricomposizione fondiaria di lotti edificabili;
- l) alienazione di beni immobili e/o della potenzialità edificatoria afferente il demanio/patrimonio anche indisponibile pubblico all'interno di strumenti urbanistici attuativi

e di concessioni convenzionate a favore dei soggetti attuatori/proprietari dei lotti/appartamenti delle previsioni urbanistiche, anche con logica di perequazione urbanistica;

m) alienazione aree con eventuali contestuali accordi procedurali e/o varianti urbanistiche con conseguente variazione di cubatura, fatta salva la possibilità che, quale controvalore dell'operazione, il Comune riceva congiuntamente o disgiuntamente corrispettivo in denaro e/o realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità debitamente congruiti dall'ufficio tecnico comunale o tramite permutale totale o parziale di aree tra le parti; eventuali maggiori valori a favore del Comune rispetto ai beni ceduti verranno compensati tra le parti interessate secondo modalità che dovranno essere espresse in sede di accordo procedimentale;

n) cessione del diritto di superficie a favore di altri enti pubblici o soggetti pubblici o privati che perseguano scopi di pubblico interesse/interesse generale, finalità sociali, culturali, umanitarie, ambientali, sportive motivatamente ritenute meritevoli di sostegno;

o) cessione di aree, lotti, immobili, comunque denominati, in proprietà o altro diritto reale e/o relativo all'ERAP, per realizzazione di case popolari e di edilizia residenziale pubblica;

p) in caso di aste pubbliche andate deserte, ad un prezzo non inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto (art. 15 comma 2);

q) alienazione di fondi interclusi e di altri immobili i quali, per evidenti ragioni dimostrabili (ubicazione, conformazione, dimensione, ecc.), rivestano esclusivo interesse per un solo soggetto determinato;

r) alienazione di bene immobile a seguito di accordo transattivo a definizione di una vertenza giudiziaria;

3. In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente valutando gli interessi pubblici in gioco ed applicando i seguenti principi: da un lato il principio della fruttuosità/redditività, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato, dall'altro tale principio di fruttuosità/redditività può essere temperato con altri principi di interesse pubblico, in caso di assenza di scopo di lucro dei privati e, in caso di finalità istituzionali di cui al comma 1 del presente articolo, il tutto perseguito con valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici in gioco, prevalenti e/o equivalenti. In tal caso si può procedere a trattativa privata diretta, su motivata istruttoria del Responsabile dell'U.T.C. previa deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale.

4. In caso di prezzi temperati e ridotti in tutto od in parte per ragioni sociali, culturali, di promozione del territorio, turistiche, l'ufficio dovrà verificare in concreto, a seguito di istruttoria, quanto segue: l'attribuzione patrimoniale sia a vantaggio di soggetto che operi senza finalità lucrative e/o che sia persona "bisognosa" secondo caratteristiche verificate ex lege, operando per finalità conformi ai propri fini istituzionali, quali esigenze della collettività rientranti anche nelle finalità perseguite dal Comune medesimo, costituendo quindi, sia immediatamente sia mediamente, una "utilità" per l'Ente e per la cittadinanza. Ciò verrà effettuato utilizzando il principio di congruità della forma contributiva patrimoniale anche in relazione alla natura/destinazione del bene e quale valutazione comparativa degli interessi in gioco. Saranno, inoltre valutate, a tal fine, gli interessi pubblici in gioco, e le attività svolte in fatto dal soggetto beneficiario, quale possibile estrinsecazione della sussidiarietà orizzontale di matrice costituzionale.

5. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti del Comune consegue alla stipula del contratto.

6. Delle motivazioni relative alle alienazioni a mezzo di trattative private dirette viene dato conto nelle deliberazioni di indirizzo e nelle determinazioni gestionali; in particolare dei contenuti delle determinazioni quali atti gestionali, anche per estratto, viene data adeguata pubblicità e trasparenza (almeno tramite affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione nel sito internet del Comune), prima della definitiva alienazione contrattuale, al fine di acquisire e valutare eventuali osservazioni, proposte comunque denominate e, in generale, al fine di

garantire il principio di concorrenza, confronto competitivo, di evidenza pubblica ed onde evitare restrizioni ingiustificate alla regola generale della libertà di competizione. A tal fine, la pubblicazione non può essere inferiore a giorni 15 (quindici). Nei casi di dichiarata e motivata urgenza, i termini di cui sopra possono essere ridotti, da parte del Responsabile dell'U.T.C., sino alla metà con arrotondamento all'unità superiore.

ART. 20. Permuta

1. Nel rispetto dei vigenti vincoli normativi, quando concorrano circostanze di convenienza o di pubblica utilità e nei casi previsti dal precedente art. 19, è possibile procedere alla permuta, mediante trattativa privata con enti pubblici e soggetti privati, di beni immobili, previo inserimento anche puntuale nel piano delle alienazioni.
2. La permuta può avvenire a parità di valore o con conguaglio in denaro e/o di altra utilità, nel rispetto della normativa vigente.

CAPO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 21. Prelazione

1. Prima dell'avvio delle procedure di alienazione, il Responsabile dell'U.T.C. provvede ad accertare se il bene oggetto di vendita sia gravato da diritto di prelazione; tale circostanza deve essere indicata nel bando o nell'avviso e comunque essere portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata mediante gara ufficiosa o trattativa privata diretta.
2. L'aggiudicazione dovrà essere comunicata al titolare del diritto nei modi previsti dalle disposizioni di legge in materia.
3. I soggetti beneficiari devono essere, oltre che in possesso di un valido titolo, in regola con il pagamento degli eventuali corrispettivi dovuti per l'utilizzo dei beni e dei relativi oneri accessori.
4. L'esercizio della prelazione è consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta ottenuta dall'Ente in esito all'esperimento di asta pubblica o di gara ufficiosa e alle medesime condizioni, entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni - o entro il diverso termine perentorio previsto dalla legge per la fattispecie considerata - a decorrere dal ricevimento della comunicazione della proposta contrattuale contenente le condizioni essenziali dell'alienazione e ogni altra informazione utile per l'interessato.
5. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni, né integrazioni alla proposta di alienazione.
6. Qualora entro il termine perentorio non sia pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e si procede all'aggiudicazione al miglior offerente.

ART. 22. Alienazione di beni immobili congiuntamente all'esecuzione di lavori pubblici

1. Nell'ambito delle procedure di appalti pubblici di opere e lavori pubblici, di forniture e di servizi, il bando di gara può prevedere il trasferimento diretto all'appaltatore della proprietà di beni immobili comunali, già indicati nel Programma triennale dei lavori pubblici o nel programma degli acquisti di beni e servizi, in sostituzione parziale o totale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto.
2. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del precedente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero la procedura di dismissione abbia avuto esito negativo.
3. In casi particolari per ragioni di interesse pubblico motivate, a seguito di istruttoria del Responsabile dell'U.T.C., l'alienazione di beni immobili può prevedere in parte quale

controvalore dell'alienazione, la realizzazione di opere su altri immobili comunali da parte del soggetto acquirente; tali opere saranno realizzate da detto acquirente in via diretta o tramite ditte qualificate ai sensi di legge, se del caso, fungendo il medesimo da stazione appaltante, il tutto nei limiti della normativa vigente.

ART. 23. Acquisto di beni immobili in sostituzione del prezzo da parte del comune

1. Il Consiglio comunale, su istruttoria del Responsabile dell'U.T.C., può deliberare di acquisire immobili privati (previa verifica di congruità del prezzo da parte degli organi competenti ai sensi di legge), in sostituzione del prezzo per lavori eseguiti anche in danno da parte del Comune ed a carico del privato, legati a motivi di tutela della salute, di ordine pubblico o in relazione ad altri casi motivati di interesse pubblico valutati discrezionalmente e congruamente dal medesimo Consiglio comunale.
2. In tal caso, anche previo accordo, i lavori potranno essere eseguiti direttamente dal privato, e verificati nella congruità (progettuale, di esecuzione e fine lavori) dal Responsabile U.T.C. e sempre nel rispetto delle regole di legge vigente.
3. Tale procedura non deve comportare vantaggi economici, patrimoniali e/o di alcun genere agli amministratori, dirigenti, dipendenti dell'amministrazione, compresi parenti ed affini entro il IV grado.

ART. 24. Gare esperite

1. Gli esiti delle gare sono pubblicati all'Albo Pretorio comunale.
2. L'avviso di gara esperita descrive il numero delle offerte presentate, l'aggiudicatario ed il prezzo contrattuale.

ART. 25. Spese contrattuali

Tutte le spese d'asta e contrattuali, comprese quelle di pubblicazione e di pubblicità del bando o avviso, nonché quelle da essa dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle che per legge gravano sulla parte alienante, sono a totale carico dell'acquirente, salvo diversa motivata valutazione.

CAPO V – GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

ART. 26. Oggetto del presente capo

- 1.. Il presente capo V disciplina l'attività di amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

ART. 27. Principi generali

7. Per il perseguimento di quanto disciplinato dal presente capo, gli immobili in proprietà verranno prioritariamente utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, così come statuito dalle leggi vigenti.
8. I beni che sono classificati al patrimonio disponibile verranno utilizzati possibilmente prioritariamente al fine di conseguire un'entrata economica all'Ente. Sono tuttavia sempre fatti salvi i casi di ponderazione dell'interesse pubblico dell'economicità con altri interessi pubblici, valutando in particolare tutti gli interessi pubblici in gioco, anche non economici, temperando il principio della fruttuosità/redditività con altri principi di interesse pubblico paritario o superiore, il tutto valutato con deliberazione della Giunta comunale a seguito di istruttoria del Responsabile dell'U.T.C.(eventualmente adjuvato nell'istruttoria dal personale di altro settore comunale)

ART. 28. Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi

13. Il Comune è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili, secondo la vigente normativa, in:
- a) Beni del Patrimonio disponibile, non destinati ai fini istituzionali e pertanto posseduti dal Comune “*iure privatorum*” in regime di diritto privato. Per tali beni possono essere stipulati tutti i contratti di diritto privato previsti nel codice civile e nelle leggi che ne regolamentano la materia;
 - b) Beni del Patrimonio indisponibile, strumentalmente destinati a pubblici servizi e pertanto riconducibili ai fini istituzionali del Comune ed al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui all’art 822 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all’art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l’uso stesso. L’utilizzazione di tali beni, finché permane la loro destinazione, avviene mediante atti di diritto pubblico.
 - c) Beni del Demanio comunale, destinati per loro natura, o per caratteristiche conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per la loro peculiare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario, soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, in via principale, la concessione amministrativa, che mantengono al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, compatibilmente con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario ed a stabilire garanzie per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche del bene.
14. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio comunale si applica anche ai diritti reali del Comune su beni appartenenti ad altri soggetti.
15. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali predisposti dall’Ufficio Patrimonio comunale. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può essere trasferito, con uno specifico provvedimento (di classificazione o declassificazione), da una categoria di appartenenza all’altra sulla base della effettiva destinazione d’uso e della oggettiva situazione. Fanno eccezione i beni demaniali secondo la vigente normativa in materia di beni culturali ed ambientali.
16. Fermo restando che l’Amministrazione si riserva prioritariamente di definire, sulla base di propri progetti, l’utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per essi ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione od altra Organizzazione che persegua propri fini, purché non in contrasto con la legge, l’ordine pubblico od il buon costume.

ART. 29. Forme giuridiche di uso dei beni patrimoniali disponibili

4. L’uso dei beni appartenenti al patrimonio disponibile è consentito, secondo la natura dei beni, utilizzando negozi contrattuali tipici e contratti atipici meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

ART. 30. Forme giuridiche di uso dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili

19. L’uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile da parte di terzi, è consentito, purché non pregiudichi stabilmente la destinazione pubblica del bene, mediante il rilascio di concessioni amministrative all’uso.
20. Con l’atto di concessione del bene è approvata anche la relativa concessione-contratto che

contiene in particolare:

- il nome o l'esatta ragione sociale del concessionario e tutti i dati ad esso relativi quali il codice fiscale, il legale rappresentante, la sede legale;
 - l'esatta individuazione del bene o della porzione di esso oggetto della concessione, completa degli identificativi catastali, della superficie, del numero dei vani e di eventuali ulteriori elementi utili;
 - l'uso per il quale è rilasciata la concessione;
 - l'eventuale canone ed i collegati termini di pagamento, l'eventuale adeguamento annuale automatico senza la necessità di preavviso da parte del concedente, in base agli indici ISTAT.
 - la durata e la possibilità di revoca per sopravvenuto interesse pubblico alla diretta utilizzazione del bene;
 - la clausola che la cessazione della medesima avviene senza necessità di disdetta da parte del concedente;
 - le spese dell'atto, comprese quelle di bollo e registrazione, che di regola sono poste a carico del concessionario;
 - l'eventuale obbligo del concessionario di costituire una cauzione e di provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei servizi relativi;
 - il divieto di effettuare qualsiasi modifica ai locali senza autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale;
 - l'obbligo del concessionario di usare l'immobile secondo le modalità e finalità previste nell'atto di concessione;
 - l'eventuale devoluzione delle opere aggiuntive e migliorative che potranno essere realizzate con o senza indennizzi e/o risarcimenti comunque denominati a carico del Comune.
 - la decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla concessione.
21. Al contratto è ordinariamente allegata l'individuazione planimetrica dei beni dati in concessione.
22. Fermo restando il generale divieto di sub-concessione, il contratto può contenere l'autorizzazione all'utilizzo del bene o di porzione dello stesso da parte di soggetti diversi dal concessionario, nei casi in cui ciò sia finalizzato al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico.
23. Sarà cura del concessionario ottenere certificati, permessi, nulla osta e ogni altro atto di assenso necessario per l'utilizzo dell'immobile.
24. Con atto motivato e nel rispetto della legislazione vigente, potranno essere utilizzati, secondo la natura dei beni e in relazione alla finalità del pubblico interesse, negozi contrattuali tipici e contratti atipici meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

ART. 31. Agevolazioni

22. La Giunta comunale, a seguito di istruttoria del Responsabile dell'U.T.C.(eventualmente adiuvato nell'istruttoria dal personale di altro settore comunale), può assegnare beni immobili comunali in comodato gratuito ad enti o ad associazioni non aventi scopo di lucro, per motivazioni di interesse pubblico, rilevanti finalità umanitarie o culturali o sociali od ambientali, in particolare nei casi e per le finalità di cui all'art. 19 c. 1 del presente regolamento ed in tutti i casi e modi previsti nel regolamento dei contributi comunali.
23. La Giunta comunale, a seguito di istruttoria del Responsabile dell'U.T.C.(eventualmente adiuvato nell'istruttoria dal personale di altro settore comunale), può altresì concedere o locare beni immobili ad enti o ad associazioni non aventi scopo di lucro meritevoli di sostegno per l'attività resa nel Comune sia ad un

canone o ad un corrispettivo ridotto rispetto a quello di mercato sia senza canone o corrispettivo, in relazione al predominante od equivalente interesse pubblico valutato in concreto ed in tutti i casi e modi previsti nel regolamento dei contributi comunali.

24. Le assegnazioni di immobili, di cui al presente articolo, effettuate sia attraverso contratti tipici o atipici di diritto privato sia attraverso concessioni amministrative di diritto pubblico, non possono ordinariamente superare la durata di anni nove, salvo casi particolari per i quali è possibile un termine superiore di concessione tenendo in debito conto le normative esistenti e in particolare la sostenibilità finanziaria, applicando, ove occorra ed in relazione al tempo di utilizzo, il principio dell'equilibrio economico delle attività svolte. E' in ogni caso vietato il tacito rinnovo.
25. Nel caso di più domande di concessione o locazione (o altra forma di godimento dell'immobile comunque denominata), la Giunta, su istruttoria del Responsabile dell'U.T.C.(eventualmente adiuvato nell'istruttoria dal personale di altro settore comunale), valuterà, discrezionalmente motivando, la meritevolezza prioritaria in relazione all'interesse pubblico concreto prevalente.
26. Nei casi descritti dai precedenti commi 1, 2 e 3 l'Amministrazione Comunale, nel rispetto della vocazione associativa e della attività delle citate realtà aggregative, può riservarsi l'uso delle strutture per fini propri sino a trenta giorni annuali complessivi e/o richiedere lo svolgimento di iniziative od eventi a favore della comunità.
27. Al presente articolo si
applica l'art. 12 della L. n. 241/90.
28. I locatori o i fruitori degli immobili del comune dovranno presentare al del Responsabile dell'U.T.C. un rendiconto e/o bilancio economico anche sintetico e una relazione sull'attività svolta, secondo le modalità stabilite da detto Responsabile.

ART. 32. Corrispettivi

13. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio, inventariati tra i "Beni immobili di uso pubblico per natura", è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P. o altra tassa/corrispettivo equivalente ai sensi di legge, salvo motivata esenzione.
14. I canoni per l'uso dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile sono determinati sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per beni aventi analoghe tipologie, caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili. Il canone ricognitorio per l'utilizzo di beni è determinato in misura comunque non superiore al 10% dei valori medi di stima commerciali riscontrabili per le diverse tipologie di beni nell'ambito del territorio comunale.
15. I corrispettivi per l'uso del patrimonio disponibile sono determinati dall'Ufficio competente in materia di patrimonio in relazione ai vigenti valori di mercato nel Comune di Appignano. Il Dirigente dell'Ufficio Patrimonio si può avvalere per predisporre dette stime del personale tecnico e amministrativo di tutti i servizi del Comune.
16. Nell'ambito dei principi contabili dell'unità ed integrità del bilancio è possibile riconoscere lo scomputo dai canoni o dai corrispettivi del valore documentato delle opere edilizie realizzate di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) del DPR. 380/2001 gravanti sul Comune e necessari per rendere l'immobile idoneo all'uso convenuto. Il valore dello scomputo non incide sul valore del corrispettivo annuale determinato ai sensi del presente articolo. Gli interventi di che trattasi devono essere normalmente preventivamente autorizzati dall'ufficio tecnico, che ne verificherà la fattibilità e ne certificherà la congruità dei prezzi applicabili; il medesimo ufficio provvederà ad attestare la regolare esecuzione dei lavori eseguiti e l'ammontare degli stessi ai fini dell'effettivo incremento patrimoniale a favore del Comune. Sarà obbligatoria la produzione delle

certificazioni di regolarità tecnica degli impianti da allegare al contratto di concessione e/o locazione. Il contratto disciplinerà tempi e modalità di esecuzione dei lavori e di rimborso delle spese sostenute, entro il limite della stima approvata, a scomputo del corrispettivo. Resta ammissibile il riconoscimento ex post anche di lavori effettivamente eseguiti dall'assegnatario, non previamente autorizzati, qualora ne sia verificata la effettiva miglioria e/o innovazione utile per l'amministrazione comunale e/o per la collettività di Appignano, che possano consentire anche un miglior godimento del bene da parte dell'assegnatario congiunto alla valorizzazione immobiliare del bene comunale.

ART. 33. Regole di buona gestione degli interessi.

1. La concessione in disponibilità dei beni comunali (concessioni, concessioni d'uso, locazioni, affitti, comodati, dazioni in disponibilità, contratti agrari, concessioni di diritti relativi anche tramite contratti atipici), potrà avvenire:

a) in via ordinaria, a titolo oneroso in applicazione del principio di fruttuosità/redditività;

b) a titolo parzialmente gratuito a condizioni contrattate in via diretta, e gratuito, in relazione alle valutazioni di ponderazione dell'interesse pubblico dell'economicità con altri interessi pubblici, valutando in particolare tutti gli interessi pubblici in gioco ed applicando i seguenti principi: da un lato il principio della fruttuosità/redditività, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato, dall'altro tale principio di fruttuosità/redditività può essere temperato con altri principi di interesse pubblico, in caso di assenza di scopo di lucro dei privati e, in caso di finalità istituzionali di cui al comma 1 dell'articolo 19, il tutto perseguito con valutazione comparativa degli interessi pubblici in gioco, prevalenti e/o equivalenti, il tutto motivatamente valutato dalla Giunta comunale a seguito di istruttoria del Responsabile dell'U.T.C.(eventualmente adjuvato nell'istruttoria dal personale di altro settore comunale). A tal fine, il Comune, nel rispetto dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, dello statuto comunale e del presente regolamento, terrà in debito conto le finalità istituzionali dell'Ente e di altri enti pubblici o di O.N.L.U.S. o di organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della L.R. 15 del 30.05.2012, onde promuovere ed incentivare finalità relative ad interessi sociali, allo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio, nonché per perseguire l'interesse pubblico, adjuvando fattivamente attività e servizi di pubblico interesse e/o di interesse generale privi di scopo di lucro (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i soggetti di cui all'art. 4 c. 6 terzo periodo e c. 8 terzo periodo del D.L. 95 del 06.07.2012 conv. con modifiche e successive integrazioni in L. 135 del 07.08.2012), ovvero per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati individuati in relazione a porzioni di territorio comunale da riqualificare o valorizzare.

ART. 34. Durata del rapporto.

16. I contratti di locazione, di affitto, di affittanze agrarie e gli altri contratti tipici avranno una durata pari a quella prevista dalla normativa vigente, anche tenendo conto della rispettiva destinazione d'uso di ciascun bene immobile.

17. Nel caso di locazioni per immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, non comprese in quelle previste dall'art. 27 e 42 della legge n. 392/78, la durata del rapporto potrà essere stabilita, con adeguata motivazione, in relazione alle caratteristiche del bene e all'attività svolta o da svolgere.

18. Per le concessioni di immobili demaniali o patrimoniali indisponibili, la durata del rapporto potrà essere stabilita, con adeguata motivazione, in relazione alle caratteristiche del bene e all'attività svolta o da svolgere.

19. Ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/90, in relazione alla concessione amministrativa, è comunque fatto salvo il diritto del Comune concedente di revocare la concessione in qualsiasi momento.

20. Non è previsto il rinnovo tacito della concessione né la proroga della scadenza della stessa; l'eventuale richiesta di rinnovo della concessione deve essere inoltrata al competente servizio almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 35. Obblighi generali

7. L'assegnatario si obbligherà a far uso dell'immobile assegnatogli con la massima cura e diligenza impegnandosi a riconsegnare l'immobile e le chiavi a seguito di apposito verbale predisposto in contraddittorio con l'U.T.C., impegnandosi comunque ad eseguire ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l'immobile nelle condizioni iniziali, escluso il normale deperimento d'uso;
8. Nel contratto di norma dovrà essere previsto che:
- lo stesso è strettamente personale e che viene rilasciato esclusivamente al soggetto avente titolo;
 - è vietata qualsiasi forma di sub-locazione o sub-affitto o sub-concessione, se non ammessa per legge e previa autorizzazione da parte del Comune;

ART. 36. Scelta del contraente

19. La scelta del contraente per l'assegnazione del patrimonio è subordinata all'accertamento di privarsi temporaneamente di beni non suscettibili di valido uso per finalità istituzionali.
20. Nei casi di locazione o concessione di immobili ad enti pubblici o nel caso in cui il canone annuo fissato dall'ufficio non superi il valore di euro 15.000 si potrà procedere a trattativa diretta con il richiedente applicando il criterio di preferenza in ordine alla data di richiesta.
21. Nel caso in cui il canone annuo sia superiore ad euro 15.000, ma inferiore ad euro 40.000 la richiesta è pubblicata, entro 30 giorni dall'arrivo della stessa, all'albo pretorio del comune e sul sito internet comunale per 15 giorni consecutivi. Qualora, entro il termine di pubblicazione, pervengano altre richieste si procede successivamente ad una gara bonaria tra gli interessati.
22. Nei casi in cui il canone annuale od il corrispettivo siano pari o superiori ad euro 40.000 annui si procede ad asta pubblica applicando, per quanto compatibili, le norme delle alienazione immobiliari.
23. L'affitto di fondi agricoli è effettuato secondo le norme in materia di contratti agrari ai correnti valori di mercato secondo contratti in deroga.
24. Per i contratti in corso o scaduti o comunque disdetti ma non ancora rilasciati dal privato, relativi a concessioni, concessioni d'uso, locazioni, affitti, comodati, dazioni in disponibilità, concessioni di diritti relativi anche tramite contratti atipici variamente denominati, per motivi di pubblico interesse, di economicità, efficacia, adeguatezza e ragionevolezza, proporzionalità, il Comune può motivatamente ricontrattare direttamente il canone/corrispettivo economico (comunque denominato), sulla base dei prezzi di mercato (principio di economicità/redditività); il principio della fruttuosità/redditività può essere temperato con altri principi di interesse pubblico al fine di ridurre od eliminare il canone/corrispettivo, tenendo anche in debito conto il radicamento delle attività già contrattualizzate e delle possibili implicazioni culturali in senso lato, ambientali, sportive ritenute meritevoli di sostegno e di tutela.

ART. 37. Esclusioni- Prevalenza

4. La concessione degli impianti sportivi e la gestione del verde pubblico è disciplinata solo nei principi dal presente regolamento, nel rispetto dei principi di buona gestione e buon andamento dell'attività amministrativa, tenendo in debito conto l'interesse pubblico alla

realizzazione della persona umana anche nelle formazioni sociali di tipo sportivo e di promozione sociale in senso lato.

CAPO V – TUTELE, NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38. Tutela del patrimonio

4. Alla tutela giuridica del patrimonio provvedono, sentito l'ufficio competente in materia di patrimonio, gli uffici in base al criterio della competenza funzionale, *ratione materiae*, sui beni in questione; il dirigente d'area competente in materia di patrimonio può comunque avocare in ogni tempo la procedura di tutela.

ART. 39. Norma transitoria

7. Relativamente ai rapporti giuridici vigenti riguardanti sia gli immobili concessi in uso per finalità e scopi particolari o per fini di pubblica utilità, comunque non a scopo di lucro, comunque denominati, sia immobili concessi od attribuiti con altra formula contrattuale di natura commerciale o residenziale in tutto od in parte, il Comune, con logica discrezionale, può valutare di riconoscere (con valutazione tecnica) la possibilità di scomputare dai canoni o corrispettivi il valore degli interventi effettuati sull'immobile e relativi impianti e attrezzature in dotazione, anche se realizzati in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento.
8. Le spese sostenute dovranno essere descritte in apposita e specifica relazione, sulla cui congruità dovrà esprimersi il servizio tecnico comunale.

ART. 40. Applicabilità in via analogica. Regole finali

22. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
23. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico su pagina web del sito comunale, perché ne possa prendere visione.
24. Il presente regolamento prevale su ogni altra disposizione regolamentare od atti a contenuto generale del Comune.
25. Si intende abrogata ogni e qualsiasi altra disposizione non compatibile con la presente regolamentazione.
26. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le norme del codice civile e le specifiche normative di settore.
27. Il presente regolamento si applica in via estensiva/analogica anche ad altre forme di disposizione del patrimonio comunale, comunque esse siano denominate, nel rispetto della normativa e degli eventuali accordi già sottoscritti.
28. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la presente regolamentazione si applica a: concessioni, concessioni d'uso, locazioni, affitti, comodati, dazioni in disponibilità, concessioni di diritti relativi anche tramite contratti atipici.